

Osservanza delle norme in uso

Per una Spiritualità Somasca

Quaderni della Curia Generale

5

**Atti del Convegno
di Somasca**

25-27 agosto 1997

Curia Generale PP. Somaschi

In copertina: S. Girolamo, padre della gioventù abbandonata. Quadro a tempera del pittore brasiliano Cláudio Pastro (1996), conservato nella cappella del seminario di Campinas (SP)

© 1997 Curia Generale PP. Somaschi
Via di Casal Morena, 8
00040 Roma-Morena

Stampato in proprio.
Ad uso interno della Congregazione.

PRESENTAZIONE

Il modo proprio di vivere i consigli evangelici e la vita fraterna, di esprimere la missione, di governare, viene illuminato dal patrimonio spirituale di una Congregazione. Come le altre realtà della vita consacrata, anche l'autorità è un dono che gli istituti religiosi ricevono per la mediazione della Chiesa. In questa, poi, l'esercizio dell'autorità è regolato da norme proprie che tendono alla realizzazione del suo bene. Le norme ecclesiastiche, però, rispettano la sussidiarietà, lasciando agli istituti religiosi ampio margine per una legislazione particolare. Il diritto proprio -con l'intento di aiutare le Congregazioni a raggiungere il fine per cui lo Spirito Santo le ha suscitate- trasferisce la legislazione universale alla realtà di ogni Congregazione, filtrandola attraverso il carisma, per il bene degli stessi istituti e delle persone che in essi hanno professato.

La conferenza di d. Ardito ci ha presentato il pensiero della Chiesa su ciò che riguarda l'esercizio dell'autorità. Lo stesso docente dell'USP ha notato che il nostro diritto particolare ha "volontariamente" ridotto alcuni spazi di libertà previsti

dal diritto universale. Di qui la domanda: «quali sono gli elementi carismatici che vi hanno indotto ad una maggiore severità?».

Il breve excursus storico presentato da p. Bonacina ha rappresentato l'inizio di un discorso utile per rispondere a quella domanda. Esso dovrà essere ulteriormente approfondito da parte degli storici perché la Congregazione non corra il rischio di impostare il proprio stile di governo su basi che non corrispondono del tutto al suo patrimonio spirituale.

Questo volumetto -oltre agli Atti dell'ultimo Convegno di Somasca- riporta, in appendice, la sintesi dell'impegno di formazione permanente sostenuto dalla Congregazione negli ultimi anni e riferentesi al patrimonio spirituale. Su di essa i formatori sono invitati a riflettere per impostare concordemente un lavoro formativo unitario.

OBEDIENZA

ATTIVA

NELLA FEDE

E

NELL'AMORE

*d. Sabino
Ardito
sdb.*

PREMESSA

Tra le varie possibilità offertemi ho fatto la scelta di parlare dello stile dei governi degli istituti religiosi così come è presentato dalla legge universale della Chiesa¹ tenendo presenti i principi teologici e le norme che il Codice di Diritto Canonico stabilisce per gli stessi. Da questa presentazione sarà facile cogliere ciò che realmente appartiene al diritto universale e ciò che si riferisce più propriamente al vostro diritto particolare. Questo confronto è molto importante per valutare sia la natura dell'istituto che l'esigenza e la possibilità di eventuali cambiamenti. In quest'ultima ipotesi, il rapporto alla Chiesa determina un criterio di maggiore stabilità; segue ciò che appartiene al diritto costituzionale mentre ciò che si riferisce alle Regole ha una stabilità inferiore. Con questo si ricava la capacità di discernere ciò che per "statuto" è soggetto a variabilità e oggetto di possibile revisione. Qui infatti viene lasciata una certa ampiezza di intervento perché la norma sia adeguata alla vita.

1. L'esercizio della potestà religiosa

Nel Codice, il primo Titolo della parte riservata agli istituti di vita consacrata² è dedicato alle norme che riguardano tutti gli istituti di vita consacrata, sia nella formalità della consacrazione secolare che in quella della consacrazione religiosa. Nel secondo capitolo del Titolo secondo si parla più propriamente di ciò che si riferisce alla consacrazione religiosa, ed è quello che più direttamente ci interessa. La successione della materia trattata nel Codice di Diritto Canonico è la seguente: i superiori e i loro consigli, i capitoli, i beni temporali e la loro amministrazione. Tale successione rispecchia un principio fondamentale dell'esercizio dell'autorità ecclesiale: si parte dal presupposto che l'esercizio dell'autorità negli istituti religiosi, in quanto istituti approvati dalla Chiesa, si inserisce nell'alveo della missione ecclesiale per ciò che essi sono³.

In questo contesto e con quella successione si fa riferimento ai principi fondamentali che stabiliscono la natura dell'autorità nella Chiesa, nel cui seno si colloca l'istituto religioso, una volta approvato⁴.

L'esercizio dell'autorità nella Chiesa consi-

ste nella esplicitazione di un compito affidato a coloro che ne hanno la titolarità, da svolgere con responsabilità morale e, dunque, personale. Ciò significa che nella Chiesa la priorità nell'esercizio dell'autorità sta nell'esercizio dell'autorità personale, non in quello dell'autorità collegiale. Si giustifica, allora, la successione degli argomenti nel Codice: prima si parla delle autorità personali e dei loro collaboratori: i superiori e i loro consiglieri; solo in seconda istanza si parla delle cosiddette autorità collegiali: i capitoli. Nelle vostre Costituzioni avete una inversione di ordine; ma l'ordine presentato nel Codice corrisponde di più alla natura dell'autorità ecclesiale che è principalmente e prioritariamente personale perché la responsabilità è morale.

Il punto di partenza per la configurazione concreta dell'autorità del superiore religioso, secondo il diritto universale della Chiesa, sta in una delle norme situate nel primo Titolo, cioè tra le norme valide per tutti gli istituti di vita consacrata, il canone 596, §1: «I superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni». I punti di riferimento, quindi, sono il diritto

universale e le proprie costituzioni. Si specifica poi che gli istituti religiosi clericali di diritto pontificio non solo si inseriscono nell'alveo della autorità ecclesiale -quindi ne condividono la natura e il compito- ma godono anche della potestà ecclesiastica di governo [o di giurisdizione], sia per il foro interno che per quello esterno⁵, la *potestas regiminis*, diversamente dagli istituti clericali che non siano di diritto pontificio, che godono semplicemente di un'autorità interna. Questo significa che le leggi, le norme e le stesse costituzioni degli istituti clericali sono *leges* propriamente dette, in senso teologico e canonico a differenza delle altre che sono a livello di *statuti generali* ; dal punto di vista pratico non cambia l'ambito dell'esercizio, ma la distinzione esiste ed ha la sua importanza in quanto l'autorità degli istituti religiosi si colloca nello stesso ambito dell'autorità della Chiesa. Perciò nell'esercizio della loro potestà esecutiva, i superiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio devono tener presenti i cann. 31-33 sui decreti generali esecutivi e i cann. 48-58 sui decreti e i precetti singoli. In ogni caso, alla potestà religiosa si applicano le disposizioni dei cann. 131.133.137-144 (can. 596, §3): si tratta di alcune specificazioni

circa i modi d'esercizio della potestà di governo e, in particolare:

*della **potestà vicaria** che è pure **ordinaria**, sicché la potestà del Superiore compete anche al suo Vicario⁶, ovviamente a norma delle proprie costituzioni, quando si tratta di superiori religiosi;

*della delega di tale potestà;

*della estensione della potestà di cui godono i Superiori religiosi; essa è inerente al proprio mandato, e come tale è sempre determinata dal diritto proprio, secondo la loro specifica responsabilità che, per il Moderatore supremo si estende sull'intero istituto religioso -con le sue parti (province, case) e i suoi membri-, per gli altri, entro l'ambito del proprio incarico⁷.

Un altro punto di riferimento, per ciò che concerne l'esercizio dell'autorità, è il can. 608, che definisce la comunità religiosa. Il Codice rinnovato dà la priorità alla comunità e non alla casa religiosa. Questa viene indicata quando si vuole fare richiamo esplicito alla sua "personalità giuridica", cioè al riconoscimento dell'ente ecclesiale come persona canonica, giuridica, riconosciuta dallo stesso diritto. Proprio perché l'esercizio dell'autorità nella configurazione ecclesiale si concepisce

partendo dalla comunità radunata in unità con un centro e luogo di unità visibile, che è l'autorità, anche la configurazione della comunità religiosa in quanto comunità ecclesiastica peculiare, con finalità e strutture proprie subordinate, non può prescindere dalla presenza del superiore. Per cui una comunità religiosa è legittimamente costituita quando -oltre che abitare in una casa che è segno di unità- è posta sotto l'autorità di un superiore designato a norma del Diritto. Il canone sottolinea anche che al centro della vita della comunità è l'Eucaristia celebrata dalla comunità religiosa in quanto soggetto comunitario della missione della Chiesa. Di qui deriva il diritto, per la comunità religiosa, ad avere un luogo destinato al culto in cui si celebri e si conservi l'Eucaristia.

Venendo più concretamente a configurare e specificare la natura dell'autorità religiosa, il canone 596 afferma che l'autorità propria dei superiori degli istituti religiosi «è definita dal diritto universale e dalle costituzioni». Tutto questo fa sì che anche l'obbedienza ordinaria che i religiosi debbono ai propri superiori legittimamente costituiti, diventi un impegno morale di obbedienza vissuta in quanto "religiosa", cioè

nella imitazione della obbedienza di Cristo, in spirito di fede e di amore, anche se essa non cade direttamente sotto il **voto** di obbedienza. Il fondamento remoto della autorità-obbedienza ordinaria negli istituti di vita consacrata è il carisma del Fondatore. Si deve obbedienza a coloro che legittimamente sono preposti alla realizzazione di un fine che è anche il fine della Chiesa. Quando un Fondatore, mosso dallo Spirito Santo, dà vita ad un istituto religioso, e quindi ad una comunità ecclesiale subordinata, scatta automaticamente il fenomeno giuridico della presenza dell'autorità e della presenza di una normativa necessarie per il raggiungimento del fine. Difatti la struttura societaria si definisce dalla presenza del fine che diventa obbligatorio per tutti e, per ciò stesso, comporta la pratica e l'osservanza di norme che sono adeguate al conseguimento del fine e che sono stabilite dalla legittima autorità. La obbligatorietà del conseguimento del fine è connaturale alla esistenza stessa dell'istituto. Chi fa parte di questa struttura -per lo stesso fatto di esserne parte- è tenuto all'obbligo di osservare le norme. L'osservanza delle Costituzioni non dipende dal voto di obbedienza, che è uguale per tutti gli istituti, ma dalla professione religiosa espressa in un particolare

istituto. E la stessa obbedienza all'interno dell'istituto è un fenomeno morale naturale. Osservare le Costituzioni e obbedire ai propri superiori è semplicemente un atto di coerenza morale con la propria professione religiosa. Il carisma pone il fondamento dell'esercizio dell'autorità; la professione il fondamento immediato della nostra obbedienza ai superiori.

Con l'approvazione delle costituzioni da parte della Chiesa, la potestà del superiore viene inserita nell'alveo dell'autorità e obbedienza ecclesiale secondo modalità diverse⁸. E il diritto universale della Chiesa non solo riconosce l'autorità dei superiori degli istituti di vita consacrata, ma ne indica pure le caratteristiche e le facoltà per il raggiungimento di quello che è il fine dell'autorità nella Chiesa. Ad esempio, i cann. 617 e 618, mentre riprendono e applicano questo concetto al superiore religioso, sottolineano pure le prerogative dell'esercizio dell'autorità nella Chiesa, valide anche per quella religiosa.

Il canone 617 ricorda che nella Chiesa ogni potestà, compresa quella di governo, è sempre *officium-munus* [= compito, incarico] e mai *dominium-arbitrium* [= potere assoluto, arbitrio]; per-

tanto chi riceve una potestà non ne diventa padrone assoluto, ma ne è solo costituito amministratore; e dall'amministratore si richiede fedeltà-obbedienza a chi lo costituisce nell'incarico.

E poiché l'autorità dei superiori religiosi deriva ad un tempo dalla Chiesa e dal carisma fondazionale dell'istituto, essi, recita il canone, «devono adempiere il proprio incarico ed esercitare la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio».

Il can. 618, a sua volta, afferma: «I superiori esercitino in spirito di servizio quella autorità che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa». Innanzitutto viene affermato il dono divino dell'autorità nella vita religiosa, cioè il carattere essenzialmente carismatico dell'autorità religiosa, la quale nasce dal dono dello Spirito che chiama più fratelli a vivere la vita evangelica in obbedienza ad un fratello accolto come guida e maestro spirituale.

14

Insieme viene affermato che questo dono è riconosciuto dalla Chiesa e da Essa conferito al superiore; in tal modo l'autorità del superiore è intimamente collegata col ministero della Chiesa.

Inoltre si mette in evidenza il carattere peculiare dell'autorità religiosa come quella che è

definita ed esercitata «secondo le costituzioni» [= diritto proprio]: viene così fatto risaltare il legame strettissimo dell'autorità religiosa con la comunità suscitata dallo Spirito Santo.

La seconda parte del can. 618, invece, sia ricordando ai superiori religiosi la natura morale della loro responsabilità nell'esercizio dell'autorità⁹, sia determinando positivamente il loro compito specifico¹⁰, riferisce espressamente agli istituti religiosi un altro principio-norma basilare della vita della Chiesa, ossia che in Essa l'esercizio della potestà, in quanto *officium-munus*, per sua natura è responsabilità personale. E questo semplicemente perché la Chiesa è di Dio. A Lui perciò, in ultima istanza, bisogna rispondere di ogni compito nella Chiesa, non escluso quello dell'autorità. Di conseguenza nella Chiesa ogni responsabilità è per se stessa morale, e quindi necessariamente personale. Difatti nel campo morale non c'è una responsabilità collettiva. Il diritto romano equiparava la persona giuridica o morale al minore, cioè non passibile di imputabilità morale. L'esercizio dell'autorità nella Chiesa è morale, non semplicemente giuridica, e tocca la coscienza del titolare dell'autorità. Ne consegue che la responsabilità di

chi esercita l'autorità è strettamente personale nel senso che egli deve rendere conto a Dio delle proprie scelte, dei propri atti che si qualificano come atti morali.

Sta di fatto che nella struttura fondamentale della Chiesa manca propriamente un esercizio collegiale dell'autorità. Gli stessi organismi denominati "collegi" -si pensi al Concilio Ecumenico o al Sinodo dei Vescovi- in realtà sono tali solo in senso analogo a quello del diritto civile, giacché in essi i membri che li compongono non hanno tutti uguale diritto. Nel Concilio Ecumenico, le decisioni votate anche unanimemente da tutti i Vescovi presenti hanno valore unicamente se assunte come tali dal Papa¹¹. Similmente nelle chiese particolari: il voto di tutto il Presbiterio, anzi, di tutti i fedeli, non vale il voto del Vescovo diocesano¹².

Naturalmente la Chiesa -e, quindi, il Codice di Diritto Canonico- non ignora l'agire collegiale in senso stretto, ma vi ricorre in casi ben determinati, come quelli previsti dal can. 119 per gli atti delle persone giuridiche, e dal can. 1425 per l'esercizio della potestà giudiziale, con ulteriore determinazione -nel can. 699, §1- per gli istituti religiosi.

Di conseguenza nel Codice di Diritto Canonico, l'indicazione di un organismo di collaborazione -si chiami Consiglio o anche Collegio- non comporta affatto che esso debba agire sempre o di norma collegialmente.

D'altra parte, anche per l'esercizio della potestà negli istituti religiosi, il diritto universale della Chiesa parla esplicitamente di autorità affidata ai superiori come persone fisiche, che la esercitano in nome dell'istituto e della Chiesa stessa (art. 1°). Dei Consigli dice chiaramente che essi non hanno autorità propria, ma assistono il Superiore nell'esercizio della sua, nei casi stabiliti dal diritto universale e dalle costituzioni. Per i Capitoli precisa che hanno determinata potestà, e anche la suprema nel caso del Capitolo Generale, ma limitatamente a competenze specifiche fissate dalle costituzioni (art. 2°).

2. Caratteri peculiari dell'esercizio dell'autorità religiosa

Obbedienza in spirito di fede e di amore.

La prima qualità che si richiede dai superiori -anche se ciò non è mai esplicitato negli arti-

coli che riguardano i superiori- è l'obbedienza. Il superiore, cioè, non è *a legibus solutus*, non è il principe assoluto che sta al di sopra della legge o la cambia a suo piacere per giustificare il proprio operato. Inoltre bisogna tener presente che ai superiori compete solo la potestà esecutiva, mentre quella legislativa è demandata agli organismi legislativi (i capitoli), e quella giudiziale ai collegi¹³.

Muovendo dalla caratteristica natura di *munus* dell'autorità ecclesiale, il can. 617 ricorda che il superiore religioso è chiamato ad essere, innanzitutto, il primo obbediente. Per la sua stessa costituzione, infatti, deve fedeltà-obbedienza:

-alla legge di Dio, dal Quale viene la sua autorità, e al Quale dovrà rendere conto in coscienza;

-alla legge della Chiesa e al suo supremo Legislatore, per il cui ministero gli viene l'autorità;

-al diritto proprio e ai legittimi rappresentanti dell'Istituto, per il cui carisma fondazionale egli esercita l'autorità sui membri a lui affidati.

L'obbedienza dei superiori, però, è obbedienza attiva in spirito di fede e di amore. Cosa significa "obbedire a Dio in spirito di fede e di amore" da parte dei superiori? L'obbedienza religiosa prende il suo fondamento -e ne è continuazione- dalla obbedienza di Cristo e da quella del popolo ebraico; è la obbedienza che colloca il fedele nel progetto di Dio e lo fa collaboratore di Dio nell'attuazione del piano che Dio ha sulla persona e sulla comunità. L'obbedienza religiosa pagana è stata concepita come pura sottomissione esteriore: l'unico terreno di dialogo con Dio, nella obbedienza pagana, è quello culturale. L'esperienza religiosa del popolo eletto, invece, si colloca nella dimensione della libertà. Poiché il Signore ha un progetto universale, chiama il popolo a collaborare ma non impone ciò che deve essere fatto. Il luogo di incontro tra Dio e il popolo è l'evento, la storia, l'avvenimento quotidiano: Dio si manifesterà nell'evento e in esso il popolo dovrà scoprire la sua parte di collaborazione al progetto di Dio. Qui la legge non può che essere quella dell'amore, perché solo questa fa cogliere la presenza di Dio nell'evento ed induce ad assumere la propria responsabilità di collaborazione che sarà necessariamente attiva. È evidente, allora, che non si

potrà mai disgiungere fede e amore: se c'è l'una c'è anche l'altro; la fede fa cogliere la presenza di Dio nell'evento, l'amore fa rispondere a Dio che si rivela nella storia. Per questo ogni atto di obbedienza è sempre obbedienza a Dio perché la vera obbedienza in spirito di fede e di amore è l'adesione all'evento per collaborare con Dio all'esecuzione dell'evento; non è l'esclusiva esecuzione di un comando umano. L'elemento attivo non è dato dalla autodeterminazione ma dalla coscienza che Dio si fa presente nell'evento e chiama a collaborare alla esecuzione del suo progetto. In questa prospettiva noi poniamo la nostra obbedienza ordinaria -compresa anche l'esercizio dell'autorità- nella luce dell'obbedienza a Dio in spirito di fede e di amore. Obbedire a Dio significherà, quindi, non vivere l'evento senza prendere coscienza della presenza di Dio in esso (non rimettendosi alla coscienza degli altri). L'evento può essere il superiore, la comunità, un comando, qualsiasi decisione. L'obbedienza dei superiori deve situarsi, anch'essa, in questa linea.

A noi interessa l'evento considerato nel rapporto superiore-confratello nella realizzazione del progetto comune che consiste nella missione

data alla comunità. È ovvio che il rapporto individuale con Dio e, quindi, la realizzazione del progetto che Dio ha nei confronti della persona si esprime nella totalità dell'amore. Ma quando il lavoro da compiere, la decisione da prendere implicano l'intervento diretto della comunità, allora il superiore si colloca come evento per la decisione che prende rispetto alla comunità. Dobbiamo tener presente che noi, come religiosi, non ci apparteniamo più: apparteniamo alla missione. Per cui anche là dove non è chiamato in gioco direttamente il superiore, sempre la nostra risposta a Dio deve iscriversi in riferimento e nella obbedienza a Lui, alla chiamata fondamentale che ci ha dato di realizzare la missione della Chiesa sua in una visione particolare che è quella che scaturisce dal carisma fondazionale e che si concretizza nella comunità. Chiamandoci alla vita, alla fede, alla consacrazione religiosa in una congregazione determinata che si fa presente in una Provincia, in una comunità, Dio specifica abbastanza chiaramente la sua Volontà a nostro riguardo. Per cui è quanto meno superflua la preghiera: "Signore, fammi conoscere la tua Volontà". Perciò ogni risposta data a Dio -che ci provoca continuamente- dovrà essere coerente con la consacrazio-

ne in una particolare congregazione. Di conseguenza, quando la nostra risposta dovesse compromettere la partecipazione alla vita comunitaria, alla preghiera, alla collaborazione, o si discostasse dall'attività che ci è stata assegnata, potrebbe diventare una risposta parallela a quella che il Signore si aspetta da noi. La mediazione del superiore, in questo caso, potrebbe risultare fondamentale per ridare coerenza alla risposta. L'appello alla coscienza potrebbe significare una semplice giustificazione soggettiva e non risolverebbe il problema della totale corrispondenza al progetto divino.

Spirito di servizio.

Ora possiamo comprendere meglio il contenuto del canone 618, tolto alla lettera da PC 14: «I superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa».

Nel can. 618 si evince un evidente richiamo all'insistenza con cui il Concilio Vaticano II ha parlato del servizio dell'autorità da esercitare sull'esempio del Cristo «che è venuto a servire e non ad essere servito»¹⁴. In particolare il canone indica alcuni tratti dello spirito di servizio, la cui osservanza farà sì che i superiori, nell'espletare il

proprio ufficio non appaiano “padroni” della loro potestà, ma “docili” alla volontà di Dio.

Innanzitutto la paternità fraterna: «Reggano i sudditi quali figli di Dio», del Quale essi pure sono figli; il compito dei superiori non sarà quello di dominare i sudditi da padroni, né di sostituirsi all’amore di Dio Padre, ma di far rivivere visibilmente, fratelli tra fratelli, l’amore con cui Dio ama i suoi figli. Ciò significa che il “paternalismo” ha fatto il suo tempo e che nessun superiore può avere la presunzione di essere l’unico interprete della Volontà di Dio. Tale presunzione è antievangelica, antireligiosa, contraria alla fede cristiana. Difatti Dio si rivela nella storia, attraverso gli eventi e l’evento principale a cui il superiore deve fare riferimento è la sua stessa comunità. L’amore con cui Dio ama i suoi figli dovrebbe esprimersi nel modo con cui il superiore esplica il suo ufficio nella comunità, nel modo con cui egli dialoga con i membri della sua comunità. I superiori non solo non sono giudici, ma neppure datori di lavoro, amministratori delegati, segretari di partito. Per la fondamentale uguaglianza esistente tra i figli di Dio, la distinzione tra superiore e gli altri fratelli è solo ministeriale.

I superiori, inoltre, devono avere stima della responsabilità dei sudditi: «suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana»; il che si verifica allorché il superiore suscita anche nei confratelli una obbedienza-adesione in spirito di fede e di amore, e non solo per motivazioni logiche, psicologiche, sociologiche. Ciò sarà possibile quando il superiore aiuterà i confratelli a prendere coscienza della presenza di Dio nell'evento. Obbedire non significa "contrattare", concordare la decisione del superiore; questi non deve essere il più intelligente della comunità, non deve essere il sociologo, lo psicologo, ciò che potrebbe essere lesivo della libertà umana: chi violenta la decisione interiore ha tolto la libertà; Dio non violenta mai. Quando il superiore dovesse impegnarsi a convincere la comunità che la migliore decisione è la sua, ingannerebbe la comunità; difatti non esiste una decisione perfetta, ma una decisione prudentiale. Indurre a pensare che la decisione del superiore è quella ideale, significa togliere la libertà di valutazione ai membri della comunità (la propaganda commerciale illude la persona che pensa di essere libera nelle sue scelte quando, in realtà, è manipolata).

Il superiore sarà segno dell'amore di Dio Padre e rispetterà la responsabilità dei confratelli quando aiuterà a maturare la decisione nel dialogo: «Li ascoltino volentieri e promuovano la loro concorde collaborazione per il bene dell'istituto e della Chiesa». Un dialogo vero, serio, ossia operato nella fede, nella profonda convinzione che nessuno può ritenersi il tramite unico e privilegiato fra la missione della comunità e la Volontà di Dio che, al contrario, dev'essere scoperta e realizzata «nelle circostanze di ogni giorno, servendo umilmente tutti coloro che gli sono affidati in ragione della funzione che deve svolgere»¹⁵. Il dialogo è serio quando si svolge in vista di una decisione da prendere. L'istituto più interessante suscitato dal movimento di riflessione del Concilio Vaticano II sulla vita consacrata, sulla obbedienza attiva nella Chiesa, è stato l'istituto della consultazione nel quale il dialogo dovrebbe manifestarsi nella sua realtà: ascoltare l'altro per comprenderlo e in vista di una decisione da prendere a vantaggio di chi viene ascoltato. Il dialogo deve salvaguardare la libertà di parola e, quando è necessario, l'intervento critico che, però, dovrà sempre scaturire dall'autocritica: non serve molto la critica di chi ha da dire su tutto e tutti eccetto che su se stesso.

Evidentemente, se la critica dovrà essere “costruttiva”, dovrà essere espressa prima di “costruire” e di fronte a chi dovrà decidere. D’altra parte i superiori non possono lamentarsi della “critica fatta alle spalle” se essi stessi offrono solo e sempre le spalle, se si mettono sempre a capofila. Il diritto universale e quelli particolari prevedono momenti in cui il superiore deve dialogare con la comunità o con i membri del suo consiglio. Si può verificare l’inconveniente che alcuni superiori si attengano più al dialogo di fondazione giuridica che a quello di fondazione morale, quando la legge morale viene prima di quella giuridica

Il dialogo, però, non corrisponde alla decisione. Questa sarà richiesta in alcuni momenti particolari, ma la decisione, nella vita ordinaria, nella applicazione delle costituzioni, rimane del superiore. Una tale chiarezza di impostazione è importante per evitare i due rischi: o creare una elefantiaca struttura assembleare, o creare una monarchia assoluta. Il dialogo attiva soprattutto la collaborazione, la cooperazione, la partecipazione.

26

Le precipue sollecitudini.

Il can. 619, in profonda continuità e connessione con i precedenti, innanzitutto assegna quale fine-compito primario dell’esercizio della potestà

religiosa dei superiori quello di «attendere sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa». Nella comunità religiosa, dunque, l'autorità è essenzialmente pastorale, in quanto per sua natura è in funzione della costruzione della comunità fraterna, secondo l'identità ecclesiale propria della vita religiosa, ossia, di una comunità di consacrati primariamente protesa a conseguire¹⁶ e manifestare come tale¹⁷ il primato dell'amore di Dio, o santità, che è il fine stesso di ogni vita consacrata, e quindi anche il primo dovere¹⁸ e il primo apostolato¹⁹ dei singoli membri della comunità di ogni istituto di vita religiosa.

Al vertice, quindi, delle sollecitudini del superiore a tutti i livelli, sta la costruzione di una comunità in quanto comunità religiosa, impegnata a realizzare comunitariamente la propria identità ecclesiale. E ciò in connessione con il compito proprio dell'autorità nella Chiesa. Questo, infatti, consiste nell'essere segno nuovo di unità. Accenniamo brevemente alla ecclesiologia conciliare per comprendere meglio tutto il discorso che stiamo facendo. "Chiesa sacramento di salvezza"

e “Chiesa popolo di Dio” sono categorie essenziali nella definizione della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. La Chiesa opera la *salus animarum* in quanto significa la salvezza e, significandola, la comunica agli uomini, continuando l’opera di Cristo di incarnare l’amore del Padre nella storia umana. Il significato proprio di “segno sacramentale” va applicato integralmente alla Chiesa. Tutto questo, però, implica la determinazione del segno della sacramentalità della Chiesa. Tale segno è la stessa ecclesialità, la *ecclesia*, la comunità radunata, unita. La comunità, e non solo la comunione. La Chiesa non è solo *communio fidelium*, ma *communio fidelium* strutturata in popolo di Dio, nella comunità radunata: la *communio* nella fede e nei sacramenti, la *communio* gerarchica, cioè l’unità visibile. Dove non c’è comunità radunata, unità visibile, non c’è significazione della salvezza, non c’è comunità ecclesiale capace di comunicare la salvezza. Tutta la teologia della comunione e della unità ecclesiale è basata su questo elemento principale e fondamentale. Ciò vale anche per la comunità religiosa: una comunità divisa non realizzerà mai né il carisma di fondazione né un servizio serio alla comunità ecclesiale. Da tutto ciò deriva che il primo compito dei *christifideles* è

quello di «conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa»²⁰. Non basta una condivisione sentimentale, interiore, del carisma del Fondatore o della missione ecclesiale, che non si fa visibile nell'agire di ciascuno. La unità visibile dell'azione ecclesiale è il segno della ecclesialità, il segno della significazione della salvezza e lo strumento idoneo per la comunicazione della salvezza. Il primo servizio da rendere a Dio, a cui appartiene la Chiesa e a cui deve rispondere in coscienza ogni autorità nella Chiesa è la unità ecclesiale. Il compito della autorità religiosa consiste nel fare in modo che la comunità si attesti come comunità religiosa. E il compito principale della comunità religiosa è manifestare la santità della Chiesa: essere segni visibili del mistero di santità della Chiesa. La vita religiosa appartiene alla vita e alla santità della Chiesa, cioè alla vita di santità della Chiesa.

Poiché la nostra presenza nella Chiesa è dono dello Spirito ed è di qualificazione della missione ecclesiale, il nostro miglior servizio consisterà nell'esercizio del carisma della Congregazione. La consacrazione religiosa non si aggiunge a quella battesimale ma la qualifica;

per cui non possiamo vivere separatamente l'essere cristiani e l'essere religiosi. Si è *christifideles consecrati*, secondo il carisma fondazionale dell'istituto nel quale abbiamo scelto di collaborare alla missione della Chiesa. Da tutto ciò prende giustificazione l'altra endiadi che troviamo frequentemente: il bene dell'istituto e della Chiesa. Non si potrà ottenere il bene della Chiesa se non si procura il bene dell'istituto, cioè se non viviamo l'appartenenza qualificata alla Chiesa secondo il carisma del Fondatore. Non sarà, allora necessario uscire dalla comunità né dal proprio istituto per sentirsi Chiesa; sarà invece necessario restare profondamente inseriti nella propria comunità e nel proprio istituto, realizzandone la missione per il bene della Chiesa. Per il bene della Chiesa e dell'istituto, quindi, sarà necessario realizzarsi per quello che si è. Questo tipo di realizzazione della comunità e delle persone deve stare al vertice delle sollecitudini del superiore. Anche se il primo responsabile dell'amministrazione di una casa è il superiore, il suo primo compito non è quello di amministrare ma di fare in modo che la sua comunità sia segno della Chiesa sacramento di salvezza: fare della comunità la "ecclesia" particolare a servi-

zio della Chiesa nello spirito del proprio Fondatore.

Attesa la natura carismatica della vita religiosa, la norma precisa ancora che i mezzi precipui a cui il superiore dovrà fare personale e frequente ricorso per conseguire tale fine primario, non possono che essere basati sulla fede, primi fra tutti la Parola di Dio e la celebrazione della liturgia.

La comunità religiosa e i singoli religiosi devono trovare il senso della loro obbedienza in spirito di fede e di amore a Dio che manifesta la sua Volontà salvifica in tutti gli eventi personali e comunitari:

-nella meditazione assidua della storia della Fedeltà di Dio verso il suo popolo infedele;

-nel confronto, fino all'assimilazione sacramentale nel Sacrificio eucaristico, con la fedeltà totale di Cristo al Padre mediante la fedeltà all'incarnazione fino alla morte in croce.

La cura spirituale della comunità, dunque, è la responsabilità principale del superiore, sino ad intervenire quando un religioso ne ha bisogno, sino a correggere con tanta pazienza, con la

pazienza di Dio che aspetta il rendiconto finale della morte per accoglierci così come noi ci siamo preparati.

32

In questo stile di governo il superiore maggiore ha nel Vicario il suo stretto collaboratore. A norma del diritto universale il Vicario ha la stessa autorità del superiore corrispondente: «Sono Superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa *sui iuris*, e parimenti i loro rispettivi vicari»²¹. A norma del canone 620 i Vicari del Moderatore supremo e del Superiore della provincia o di una parte dell'istituto ad essa equiparata, sono "Superiori Maggiori". Pertanto, salvo limitazioni stabilite nel diritto proprio -che spesso attribuisce a quelli che chiama vicari una mera potestà delegata, e solo per casi determinati [assenza, grave impedimento, morte del Superiore maggiore] una potestà vicaria- essi godono abitualmente della medesima potestà ordinaria di governo dei superiori di cui fanno le veci²². Mi sembra che le vostre costituzioni non tratteggino con chiarezza la figura del Vicario, attestandosi tuttora sulla linea tradizionale che dà al Vicario una potestà delegata che entra

in vigore quando, per qualsiasi motivo, il superiore competente cessa dal suo ufficio; il vostro Vicario è "predestinato" ad esercitare l'autorità, ma in presenza e contemporaneamente con il Superiore non la esercita. Si tratta, comunque, di una limitazione volontaria. Eccetto il caso in cui si faccia riferimento esplicito alla persona del superiore competente, negli altri casi il diritto universale dà al Vicario facoltà e potestà abituali. Il Codice ha voluto che il superiore maggiore non fosse un'unica persona ma che fosse affiancato, per una condivisione nella responsabilità, al di là della responsabilità personale di ciascuno. Ciò è stato voluto soprattutto per consentire un appello in più, una maggiore opportunità offerta ai religiosi prima di ricevere una decisione definitiva. In un certo senso potremmo dire che il vicario è al servizio dell'immagine della paternità del superiore: un vicario che abbia l'autorità del superiore offre al superiore stesso l'opportunità di non prendere parti odiose. Difatti i problemi disciplinari non si presentano mai direttamente al superiore generale, ma passano dal Vicario che ha la possibilità di intervento anche sul Provinciale, perché ha l'autorità del superiore generale. Lascia così al superiore generale quel senso di paternità

che rende presente l'amore di Dio. Naturalmente l'obbedienza del Vicario al suo superiore, in spirito di fede e di amore, deve essere profonda. Difatti egli esercita l'autorità abituale, ma non propria; l'autorità è propria del superiore. Il Vicario dovrà inserirsi nella prospettiva, nella mentalità del superiore, secondo le sue direttive. Bisogna sempre tener presente, però, che il Codice è sussidiario e che agli istituti è riconosciuta una certa autonomia che deve fondarsi su ragioni carismatiche e non soltanto su norme precedenti non più valide perché non assunte dal nuovo Codice.

3. I Consigli

Per sé i Consigli, ai diversi livelli, non sono organi di governo, né i singoli consiglieri hanno autorità personale.

Pertanto i consiglieri come tali non sono Superiori: il loro compito è quello di dare il proprio voto quando è stabilito dal diritto, sia universale sia proprio, mentre gli atti di governo, anche se dipendenti dal loro parere o consenso, sono sempre atti personali del rispettivo Superiore.

L'importanza dei Consigli, però, è fuori dubbio; perciò il can. 627 §1 sancisce:

-l'obbligatorietà della loro costituzione a tutti i livelli, secondo le modalità stabilite dalle proprie Costituzioni;

-l'obbligo, per i Superiori, di avvalersene;

-la possibilità, per il diritto proprio, di determinare altri casi, oltre quelli già stabiliti dal diritto universale, nei quali il Superiore sia tenuto, per la validità dell'atto, a chiedere il parere o il consenso del Consiglio (§ 2).

Relativamente al modo di avvalersi del Consiglio, è opportuno ricordare:

-per la convocazione si applicano i can. 166²³ e 127, § 1²⁴;

-per la validità dell'atto del Superiore, il citato can. 127, § 1 stabilisce:

*se è richiesto il consenso, questo si ha con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti (e non solo dei voti validi!). C'è da notare che il Superiore ha il compito di porre l'atto, ottenuto il consenso del suo Consiglio; perciò egli non vota dando il consenso a se stesso²⁵. Inoltre il consenso del Consiglio rende valido

l'atto del Superiore, ma non obbliga il Superiore a porre l'atto: ottenuto il consenso, egli potrebbe anche non agire;

*se è richiesto il parere, questo deve essere domandato a tutti.

4. Impressioni sulle Costituzioni dei Somaschi

Durante il dibattito è stato chiesto al Relatore che esprimesse le sue impressioni sulle Costituzioni dei Somaschi, in modo particolare su ciò che riguarda gli organi di governo. La risposta è stata registrata così come viene riportata di seguito.

«Inizialmente mi ha colpito la severità di alcune determinazioni, cominciando dal fatto che, dovendo parlare dell'autorità, si comincia con il Capitolo Generale. Qui, poi, viene richiesta la presenza della maggioranza qualificata per le decisioni, mentre il Codice prevede, per la validità degli atti, la presenza della maggior parte degli aventi diritto.

La novità assoluta, per me, consiste nel fatto che la rinuncia ad un ufficio a cui una persona è stata segnalata dalla elezione debba essere

accolta dal Capitolo, con la stessa maggioranza della elezione avvenuta. Ciò per me è un assurdo. L'accettazione deve essere libera, non può essere condizionata. Il Codice neppure esige che si dichiarino le motivazioni che spingono alla rinuncia. Differente sarebbe il caso della rinuncia ad un ufficio che un religioso ha già accettato [es. rinunciare al diritto di partecipare al Capitolo: sarà necessario presentare al Preposito generale le motivazioni che saranno vagliate]. Ma nelle elezioni la persona può rinunciare liberamente. Il caso è molto grave. Difatti se il Capitolo non accetta la rinuncia, voi imponete un ufficio che comporta una responsabilità personale. La persona deve poter accettare liberamente. Il Capitolo, difatti, non dà una obbedienza ma designa ad un ufficio. Diverso è il caso in cui un Superiore si assume la responsabilità di dare una obbedienza. Il Capitolo è un fatto pienamente collegiale in cui interviene la concorrenza di voti; non può imporre.

Ho reagito con grande sorpresa quando, accanto al Capitolo e prima ancora che si trattasse del Superiore generale, ho trovato l'organo della Consulta che, praticamente, interferisce nel potere

esecutivo proprio del Superiore generale. Ho pensato che trattandosi di un Ordine antico, il vostro avesse già una struttura tipicamente collegiale, conventuale, basata soprattutto sulla partecipazione della comunità collegiale, che voi avete mantenuto. Accanto ad un Moderatore generale che ha già la sua potestà esecutiva con il suo consiglio, nell'ambito esecutivo mettere un ulteriore organismo ampliato in questo modo, con potere decisionale, mi è sembrato se non un doppione, qualcosa di nuovo.

38

Ho notato, poi, i Capitoli a tutti i livelli: un capitolo che interviene in molta parte della vostra vita. Si ha l'impressione di una struttura molto democratica. In realtà, però, mi sembra che si tratti più di un apparato di democrazia o di collegialità che non di una vera modalità di governo. Difatti esiste tutta una serie di rinvii per cui alla fine, se non c'è una autorità personale che abbia il tempo, la disponibilità a fare tutto quello che viene deciso ai vari livelli, si ingenera un rapporto così formale che finisce con l'essere un rapporto di anarchia. Tale situazione appare evidente nel processo di ammissione alla prima professione. In questo caso, ciò che vale è essenzialmente il giudi-

zio del maestro di noviziato. Esso viene assunto dal Provinciale con il suo consiglio. Il rimando al p. Generale, oltre che macchinoso, è formale. Tanto vale, allora, lasciare la responsabilità al p. Provinciale appoggiato dal suo consiglio. Tanto più che per la rinnovazione -atto molto importante nella vita di consacrazione del giovane religioso- viene riconosciuta la potestà del padre Provinciale.

Un altro elemento che desta meraviglia è la durata triennale degli uffici a livello provinciale. Con questa periodicità è abbastanza difficile provvedere a quanto si è notato nell'andamento della Provincia. La stessa difficoltà si riscontra nel fatto che il mandato del superiore locale è strettissimamente legato alla durata del mandato del Provinciale. Per cui se un superiore locale, per qualsiasi motivo, cessa dal suo ufficio, voi ne nominate un altro *ad complendum triennium*. Mi sembra un sistema macchinoso e troppo rigido, quasi che il vero superiore delle case è il Provinciale, dal momento che la permanenza nell'ufficio dipende da lui e dalla sua presenza. Praticamente non si crea un sistema di strutture convergenti con un rapporto di controllo e di ani-

mazione. Certamente le difficoltà inerenti al sistema possono essere superate; ma il superamento pratico finisce con lo svuotare di credibilità la norma: quando si crea discredito rispetto ad una norma da applicare, il discredito viene esteso a tutto il sistema normativo.

Un altro aspetto che mi ha incuriosito è la presenza di strutture che potremmo definire di "attesa": delegazioni, commissariati, vice-province; a queste si aggiungano le cosiddette "case dipendenti direttamente dal p. Generale". Per le strutture a cui si accennava sopra, sembra quasi che ci sia un iter di promozione: si parte dalla delegazione per arrivare alla Provincia. Certamente il Codice riconosce "una parte dell'istituto equiparata alla Provincia". Il fatto che questa "parte" non sia Provincia non è determinato dal fattore numerico ma dall'assenza di alcune caratteristiche che fanno la Provincia: autonomia economica o di gestione, ecc. Dall'insieme si ha l'impressione che si tratti più di un'architettura teoricamente accettabile che di una struttura idonea a risolvere i problemi reali.

Il rischio della paralisi mi è sembrato ancora più reale quando ho visto che nel settore ammi-

nistrativo il potere decisionale è demandato sempre ad un collegio.

L'importante è conoscere i motivi per cui voi avete optato per questi sistemi: se sono motivi carismatici o di altro ordine. La mia è una impressione esterna che riflette l'eventualità di un deterioramento della struttura là dove, nella maggior parte dei casi, sarebbe più opportuno l'intervento personale fondato sulla chiara distinzione tra potestà legislativa, potestà esecutiva e potestà giudiziale»²⁶.

«TUTTI LI FRATEL-
LI OBEDIRE DEBO-
NO

AL PADRE SUPE-
RIORE

ET A TUTTE LE
ORDINATIONI

CHE SI FANNO NEL
CAPITOLO

ET TUTTI INSIEME

OBEDIR A DIO,
CHE CI COMANDA

CHE CI AMIAMO
INSIEME»

*p. Giovanni
Bonacina
crs*

PREMESSA

Prima di trattare come l'obbedienza nell'Ordine dei Somaschi si sia evoluta lungo il corso della storia è necessaria una premessa.

L'obbedienza non è una disciplina ma una risposta di amore all'Amore. È attraverso l'obbedienza che si perviene a quella pienezza di libertà e di gioia che è propria di chi ama senza misura. Il modello dell'obbedienza del religioso è Gesù Cristo che è venuto nel mondo per essere "servo obbediente fino alla morte e alla morte di croce" a salvezza di tutti gli uomini. Mediante il sacrificio della sua obbedienza, in comunione con la volontà del Padre, Egli ci ha resi liberi e ci ha dato lo Spirito filiale che ci fa chiamare Dio, Abbà, Padre.

L'obbedienza è pertanto una partecipazione al mistero salvifico di Cristo, è un atto di culto in spirito e verità. Per questo l'obbedienza non richiede giustificazioni razionali. È tutta e solo questione di fede e di amore. San Benedetto scrive nella sua Regola: «Il primo grado dell'umiltà è l'obbedienza immediata. Essa è propria di coloro che ritengono di non avere assolutamente nulla più caro di Cristo» (cap. 5).

I documenti storici o le regole ci permettono di rilevare solo come è stato codificato il voto di obbedienza, esempi significativi di osservanza, e, molto più frequentemente, gli interventi contro i disobbedienti. Il sacrificio intimo dei religiosi è noto solo al Padre celeste.

1. La compagnia dei poveri derelitti

Il discorso del vescovo Pietro Lippomano è il testo fondamentale per capire l'intento del Miani. La sua compagnia viene presentata come un gruppo di persone decise a riformare la propria vita, «tendere alla perfetta carità verso Dio e alla mutua dilectione e subventionem fra mortali». Pertanto tutti i beni temporali e spirituali dovevano essere comunicati a tutti gli uomini.

Gli Apostoli cominciarono la loro vita spirituale abbandonando le loro facoltà terrene e le distribuirono in opere di pietà. Principio, fondamento e perfezione della religione cristiana è questo vincolo di perfetta misericordia e carità fraterna. In questo modo si apre la via alla salvezza e alla felicità eterna.

Il Miani «illustrato da tale considerazione, acceso da detta grazia e infiammato di perfetta

carità, ha voluto istituire tale regola e modo religioso di vivere e bene operare prima di tutto per sé e poi per chi lo volesse imitare». La compagnia non era dunque un ordine religioso, ma un gruppo spontaneo. Il Miani si sente padre di questi «aderenti, spirituali filioli e discipoli», che, imitandolo, hanno scelto la povertà assoluta e il dono di tutte le energie umane e spirituali al servizio degli ultimi²⁷.

2. Per clericos et laicos insimul gubernari consueverunt

Il nostro santo, «fatto come una lucerna posta sul candeliere, mandò fuori tanta luce di buon esempio che invitò molti a correr dietro all'odore delle sue virtù et accompagnarsi a lui»²⁸. Il vescovo di Bergamo favorì in tutti i modi le tre opere di Bergamo e lo sviluppo della compagnia, cercando "homeni eleti". L'organizzazione prevedeva un governo sinergico di chierici e laici, senza un superiore vero e proprio cui prestare obbedienza.

Pur facendo riferimento al p. Barili e al Miani, le decisioni circa la vita dei lochi era demandata al capitolo o ridotto, che si radunava ogni quattro mesi. Gli ordini nuovi erano presentati nelle case dai visitatori.

Tutte le case si mantenevano in assiduo contatto con il fondatore per via epistolare. Le lettere erano indirizzate al p. Barili e al fondatore: al primo spettava provvedere quanto Dio gli ispirava. Il "gubernator et rector" era, tuttavia, un laico, come il Viscardi a Bergamo, il quale vigilava anche sul comportamento del commesso e dei discepoli del santo. Tutti, comunque, dovevano collaborare: Giovanni Antonio viene esortato a confermare la compagnia nelle buone usanze.

Per chi desiderava accostarsi a questa santa compagnia era prescritto un periodo di prova. Tra gli ordini noviziali vi è «l'obbedienza, il dimandar licentia de ogni cosa, e il non far alcuna cosa senza permesso»²⁹.

Nonostante il fervore posto nel servire Cristo in povertà, la compagnia ebbe a soffrire fin dall'inizio per l'instabilità di alcuni aderenti. Si trova qualche accenno nelle lettere del Miani: «O mancherete di fede e tornerete alle cose del mondo, o starete forti nella fede et a questo modo el vi proverà»³⁰. Al capitolo di Brescia il p. Barili gridava: «poca murtificaciun, poca cura dele aneme, poca vigilancia»³¹.

«In quasi tutti gli ospedali ci sono molte

disobedientie et desordeni, talmente che le persone ne restano scandalizati et mal edificati»³². Il Miani invitava a «non aver respeto, a farne proviziun, cencia respeto alcuno che lè melgio che uno patisa che tuta la compagnia se turba o lieva qualche mala usanza»³³.

Senza il vincolo di un'obbedienza religiosa era facile il sorgere di tumulti, screzi e mormorazioni, eppure per il santo l'obbedienza è la condizione per offrirsi a Cristo e per il servizio dei poveri. Nella sua ultima lettera al Viscardi, del gennaio 1537, sottolinea accuratamente il valore dell'obbedienza: «Non sai che loro se ano oferto a Christo ett sono in caza sua et manzano del suo pan et si fano chiamar servi de poveri de Christo? como adonca voleno far quel che è dito cencia carità, cencia umiltà de cuor, cencia soportar el prosimo, cencia procurar de la salute del peccator ett pregar per quello cencia mortificacion, cencia fuzer el denaro et volto de le done, cencia obediencia, cencia oservancia de uzati ordeni?»³⁴. Qualche riga più avanti ribadisce l'invito ad essere mortificati, a sopportarsi l'un l'altro, ad osservare l'obbedienza e la riverenza al commesso e agli «antiqui ordeni christiani» e, soprattutto, mai

mormorare contro il vescovo, anzi sempre obbedirgli, come aveva scritto in tutte le sue lettere³⁵.

Alla morte prematura del santo tutti i fratelli, sacerdoti e laici, restarono come pecore senza pastore e timidi nauti senza nocchiere. La compagnia si trovò a un bivio: andare avanti e governare la barca oppure ritornare ciascuno al suo primo istituto.

La crisi si risolse nel giro di un anno, ottenendo l'approvazione diocesana da parte del vescovo di Bergamo il primo agosto 1538. Con essa il vescovo autorizzava a mantenere le opere esistenti, ad aprirne di nuove, a riunirsi insieme ed erigere congregazioni, a vivere in comune, a far preghiere pubbliche e private da soli e in comune, ad eleggere un superiore (la nomina doveva essere ratificata dal vescovo), e ad emanare statuti ed ordinamenti da presentarsi al vescovo per l'approvazione, a continuare, secondo le attitudini delle persone, le attività intraprese dal Miani³⁶.

Trovando difficoltà ad operare nelle varie città, la congregazione inviò p. Angiol Marco Gambarana a Roma, nel 1540, per ottenere l'approvazione apostolica delle opere esistenti e

impetrare la facoltà di nominare un Superiore con l'autorità di congregare e mutare i membri della compagna «*de loco ad locum*», stabilire statuti e ordinazioni lecite e oneste, non contrarie ai sacri canoni.

La congregazione optò quasi esclusivamente per l'opera degli orfani e acquistò una maggiore efficienza. «Le opere si nettino di coloro che non sono orfani e di quelli che non migliorano, usando maggior diligenza in avvenire nel cercare questi orfani»³⁷.

Perdurando le difficoltà, dal 1547 al 1555 vi fu l'unione dei Somaschi con i Teatini; proprio in questi anni, ad opera dei primi compagni del Miani, Lanzi, Carpani, Gambarana, vi fu un'intensa attività di promozione della congregazione. Alle giovani vocazioni si propone Somasca per attendere allo spirito, alla mortificazione e agli studi sacri. Si vagliano attentamente i postulanti per assicurarsi che vengano per servire Dio e non per altre ragioni, «determinati di voler ubbidire e servire nelle opere, stati un anno tra noi e spogliati dal mondo»³⁸.

Il primo ottobre 1547 i sacerdoti si portarono a Venezia per conferire con i padri Teatini e

«ciascuno dei nostri si esibì all'ubbidienza di quel padre loro Preposito, che li ricevè ed accettò per modum filiationis, siccome il Signor Cardinale Sabinese avisò essere mente del Sommo Pontefice». Il superiore dei Somaschi fu chiamato Vicario: era eletto dalla compagnia e confermato dal Preposito generale dei Teatini, durava nell'ufficio un anno e poteva essere confermato sino all'anno terzo³⁹.

Frequenti furono i richiami e gli ordini per coltivare lo spirito religioso e conservare quanto il Miani aveva proposto e praticato: «Si leggano e osservino le usanze», veniva raccomandato.

Nel 1551 fu dato l'incarico al p. Carpani e al p. Barili «di mettere il primo fondamento dell'osservanza per la compagnia, la quale dovrà prima purgarsi»⁴⁰. Essi sono gli estensori degli Ordini Generali per le Opere, raccolta ordinata e organica delle usanze e delle ordinazioni capitolarì, che riflette lo spirito del Miani e dei suoi primi discepoli.

Il testo rispecchia la mentalità del tempo, in cui era del tutto assente la democrazia; la società era strutturata rigidamente, suddivisa in superiori e sudditi. Emerge la convinzione che senza il

superiore la comunità e la vita fraterna si sfaldano. Tutti i sudditi debbono obbedire al sacerdote e al commesso; gli inferiori sono tenuti ad obbedire al guardiano; i ministri e gli inferiori devono essere obbedienti al sacerdote e al commesso. Ma si obbedisce al superiore e ai decreti del Capitolo perché la nostra è una società di fratelli: «il non volere obbedire ai suoi superiori nelle cose giuste et honeste è grave peccato. Però per conservazione della congregatione tutti li fratelli obedire debbono al padre superiore e a tutte le ordinationi che si fanno nel capitolo [...] et tutti insieme obedir a Dio, che ci comanda che ci amiamo insieme»⁴¹.

Il regime capitolare permetteva, comunque, a tutti di esprimere il proprio parere e, se spettava al superiore cambiare frequentemente di casa i fratelli, molto realisticamente si afferma che non tutti sono capaci per ogni attività, né alcuno dei fratelli può essere costretto a prendersi cura spirituale delle orfane e delle convertite⁴².

52

Negli anni cinquanta gli orfanotrofi sono diretti quasi sempre da un sacerdote. Egli ha il compito come sacerdote e padre spirituale di animare spiritualmente la comunità, scomodandosi per il bene del prossimo, partecipando alla vita

dei ragazzi ed essere presente alla congrega dei grandi. A lui spetta mantenere, con ogni mezzo, la concordia tra i ministri e anche tra i laici protettori, senza escludere qualche volta anche le minacce. Deve manifestare l'amore per il commesso, consultandosi spesso con lui «et far tutte le cose unitamente d'accordo». Avendo sempre davanti agli occhi l'amore di Dio e della congregazione, il sacerdote e il commesso devono essere un corpo solo, perché se un membro è offeso, tutto il corpo soffre e, quindi, si devono «amar li fratelli della compagnia più che fratelli carnali»⁴³.

Al commesso, un laico della compagnia, spettava la cura della casa, la sua organizzazione, il governo e la direzione dei ministri, la disciplina. Il compito più importante era quello di vigilare sulla vita morale degli orfani adottando come mezzo efficace l'udienza, una riunione serale quotidiana, in cui il commesso «con uno appresso di sé, dicendo prima un pater noster» ascoltava con maturità le colpe degli orfani e programmava le attività del giorno seguente. Nel rapporto con il sacerdote dovevano essere rispettati i ruoli: dall'umile sottomissione e concordia con il padre spirituale provengono la pace e il profitto di tutta

la famiglia, così da essere un'anima in due corpi e in due anime una volontà sola⁴⁴.

Nel capitolo del 1547 si ordina ai Visitatori di far eseguire gli ordini del capitolo in ciascuna opera; il sacerdote e il commesso devono obbedire ai Visitatori. Si raccomanda (allora come oggi i rapporti interpersonali dovevano essere problematici) al sacerdote di consigliarsi con il commesso e con gli altri grandi nelle cose che ai putti appartengono⁴⁵. Si invita il commesso ad obbedire al sacerdote e a consigliarsi con lui nelle faccende che occorrono. «Gli altri poi della famiglia sieno ubbidienti al detto commesso, ma molto più al sacerdote, o sia Superiore»⁴⁶.

Nel capitolo di Verona del 19 settembre 1548 si ribadisce l'obbligo di visitare spesso e con diligenza le opere: «né il visitatore parta se prima non veda l'opera ben ordinata». Si stabilisce che la cura e il governo della casa siano appoggiati principalmente al sacerdote ed i suoi commessi siano come luogotenenti, «a quali però sarà bene che l'antedetto sacerdote dica le ragioni del proprio contrario parere, sforzandosi di conservar l'unione»⁴⁷.

Nel capitolo di Milano del 1556 si ordina che, nel caso di qualche elemosina straordinaria, si avvisi il p. Superiore «acciocché ne disponga per quell'opera che conoscerà più bisognosa»⁴⁸. Mentre nel capitolo di Brescia del 1559, parlandosi dello spendere e maneggiare denari, quando non fosse possibile liberarsi di tale incombenza e fosse indispensabile l'assoggettarsene, si prescrive: «siano concordi il padre e il commesso e si tenga conto di tutto in un libro»⁴⁹.

La compagnia, non essendo una religione con voti, si trovava in grande difficoltà. La promessa di obbedienza non garantiva la stabilità delle opere.

Nel capitolo di Milano del 1564 si tentò di superare il problema decretando «che i putti della scola, per maggior loro fermezza nel servizio delle Opere, promettessero al Capitolo di perseverare nella ubbidienza. Che se accaderà il caso che alcuno di loro o partir volesse, o dovesse licenziarsi da noi, il padre Superiore possa assolverlo dall'obbligo di qualunque promessa, e ciò in vigore dei nostri privilegi e di comune consenso della Compagnia»⁵⁰.

Molti lasciarono la compagnia.

Giovanni Cattaneo coltivò il proposito di entrare tra i Gesuiti. Nella corrispondenza con il Lainez, nel 1559, informa che «si è lasciato Mantova e Como» e con rammarico afferma che «non cresciamo e molti reverendi padri è andato fora e pochi ne vene, de sorte che non si poseno dilatare. Reverendo padre don Lione (Carpani), che hera una bona colona, è venuto a Roma».

Le motivazioni del Cattaneo per entrare nella Compagnia di Gesù sono altamente spirituali: «Ho grande desiderio di entrare nella vostra santa religione e di fare i tre voti solenni». Lo fa solo per piacere di più al Signore Gesù e «per essere certo che le opere che faccio piacciono a sua divina maestà». Aveva osservato la povertà, la castità, gli mancava solo il voto di obbedienza. «E sappiate del certo che io ho tanto desiderio di obbedire che sono pronto, subito entrato e fatti i voti, di andare per l'obbedienza così in India, come in Spagna, in Francia come in Italia». Anche se giudicato «homo raro nele cose della vitta activa», ai Gesuiti non sembrò molto adatto al proposito «et per esser allevato in altro spirito, tanto manco farebbe per noi»⁵¹.

Finalmente si capì che per la sopravviven-

za era necessario la trasformazione da confraternita a congregazione religiosa. San Pio V la elevò a ordine religioso il 6 dicembre 1568.

Non tutti i religiosi professarono. Ad esempio, il p. Maffeo Belloni, il primo parroco di Somasca, se ne andò a Missaglia come coadiutore. Il p. Girolamo Quarteri, fratello di due illustri religiosi, Daniele e Francesco, cognato di Giovanni Cattaneo, divenne parroco di S. Michele al Pozzo Bianco in Bergamo, non sentendosi di eseguire un'ubbidienza: «Dal 1576 li reverendi padri di detta veneranda congregazione di Somascha mi volevano mandar fuori della presente patria ad altri governi de simili orfani et particolarmente alla città di Bressa dove era all'hora la peste et perché io non gli volsi andare al'hora mi levai dalla detta veneranda Congregatione, per non voler partirmi dalla presente mia patria. Et così dall'hora in poi non ho hauto né ho più interesse in detta veneranda congregazione»⁵².

3. Le costituzioni del 1569

Questo testo delle costituzioni è molto sobrio ed essenziale. Sono del tutto assenti le

norme concrete e si fa derivare il valore dell'obbedienza dalla parola di Dio e dei santi padri.

Chi brama di servire Dio "ex animo" deve «*carere omni propria voluntate per totalem suimet abnegationem*», per cui l'obbedienza diventa «*verum cordis sacrificium in odorem suavitatis*». La disubbidienza è un sacrilegio spirituale ed è causa di disordine e di rovina della comunità. Il superiore deve essere visto come padre nel Signore; a lui è stata demandata dal Signore la cura di tutti noi⁵³.

Nel capitolo del 1569 fu ordinato che il Preposito generale potesse fare di nuovo alcune ordinazioni particolari nelle visite, secondo l'opportunità dei luoghi e dei tempi; ed, in ordine ai costumi, dispensare in qualche caso nelle regole fatte e da farsi, giusta la necessità e la carità, non toccando però la sostanza delle costituzioni. Fu infine dichiarato che le costituzioni non obbligano "*sub gravi*", ma assoggettano i trasgressori a pene temporali da prefiggersi⁵⁴.

58

Il capitolo del 1578 decretò la costruzione delle carceri per i religiosi trasgressori, attribuendo al p. Generale e ai Visitatori la facoltà di far incarcerare.

Le norme concrete vengono stabilite dai capitoli.

In quello del 1578 si stabilisce che:

-i sacerdoti nelle congreghe dicano le colpe, così come i commessi, presente il rettore;

-nei collegi almeno ogni due mesi si rivedano i conti alla presenza di due sacerdoti;

-nessuno tenga denaro od altra cosa in particolare senza licenza del suo superiore;

-nessuno scriva o riceva lettere senza licenza speciale del superiore⁵⁵.

Nel capitolo del 1580 (l'obbedienza ha sempre creato grandi problemi) fu decretato che «chi non vorrà obbedire alla propria deputazione sia privato d'ogni cibo, finché si rassegni»⁵⁶.

Era certamente il modo più brutale per fare obbedire i religiosi.

Nel capitolo del 1581 si ordina «che li successori non mutino le cose dei predecessori, senza la permissione del p. Generale e dei Visitatori e che li preposti non facciano contratti di compera o di vendita senza il consenso del capitolo conventuale»⁵⁷.

Considerato il modello di società di allora, questa ordinazione denuncia il modo di procedere del superiore, che faceva a meno della comunità e introduce una prassi in vigore ancora oggi.

Nel 1586 si stabilisce che «nessuno senza licenza dei Superiori si porti dalle monache sotto pena di scomunica»⁵⁸.

Nel 1587 si dispone una minaccia per coloro «che non vogliono insegnar grammatica, né arti o scienze: se vocali siano privi di voce per due anni; e se non vocali ad arbitrio del Generale o siano incarcerati per mesi tre o per cinque anni inabilitati al vocalato»⁵⁹.

Si stabilisce che i superiori non durino più di tre anni nel medesimo luogo e che il parroco sia eletto dal Capitolo collegiale e sia soggetto nel suo ministero al Superiore.

I sudditi, comunque, cercarono di aggirare l'obbedienza e di ricorrere all'autorità del cardinale protettore o di altri prelati o signori per restare nelle comunità di loro gradimento; nel capitolo del 1588 si decide di deputare questi riottosi altrove e di castigarli ad arbitrio del p. Generale⁶⁰.

60

Si prepara intanto un nuovo testo delle costituzioni, quelle del 1591. Il testo sull'obbedienza ripete ad litteram le costituzioni del 1569, impoverito per l'abbandono della citazione biblica e della visione del superiore come padre, cui obbedire con semplicità e gioia. Aggiunge, invece,

un'immagine barocca: «*Si enim vel astra ipsa inferiora diriguntur a superioribus, multo magis consentaneum erit ut qui voto obedientiae se obstrinxerunt, aliis qui sibi presunt sui curam relinquunt*».

Definisce i depositari della facoltà di comando (superiore generale, locale e capitoli); fissa il raggio dell'obbedienza (luoghi e uffici) e i soggetti (tutti i religiosi, qualunque opera sia stata loro affidata). Descrive gli atteggiamenti interiori del vero obbediente citando san Bernardo: il vero obbediente «*nescit legem, non arctatur terminis, fertur in latitudinem charitatis, in infinitam libertatem extenditur*».

I religiosi più anziani e i più dotti e intelligenti devono dare il buon esempio, poiché il bue più giovane impara ad arare dal più vecchio.

L'obbedienza è infine collegata al dovere della vita comune del coro, dei pasti e del capitolo.

Nel capitolo del 1607 si infligge ai sacerdoti e ai chierici in sacris, i quali senza facoltà partiranno dalla loro casa, la pena di essere privati di voce attiva e passiva; gli altri resteranno in casa «*loco carceris*, ovvero in tutti li viaggi che faranno intra biennium siano mandati a piedi»⁶¹.

In quello del 1620 si dispone che il p. Generale, o per sé o per giudici delegati, potrà condannare alla galera «li delinquenti degni di tal castigo. Li superiori dei nostri collegi per tutto il prossimo ottobre dovranno sotto pena di privazione dell'ufficio, ipso facto aver fatto fabbricare nelle loro case una prigione»⁶².

Nel definitorio del 1623 in S. Maiolo, si decreta che «chi corretto risponderà ai superiori arrogantemente, perdendo loro il rispetto, e mostrandosi renitenti all'obbedienza, sia castigato con pena grave e se ne dia parte al Definitorio»⁶³.

Nel 1625 vi è un forte richiamo ai religiosi che non si affaticano negli studi: «dopo essere stati tre volte penitenziati siano esclusi dalle dignità ad arbitrio del Capitolo Generale»⁶⁴.

4. Le costituzioni del 1626

62

L'intestazione del capitolo relativo all'obbedienza è il seguente: "*De oboedientia et reverentia erga superiores et seniores*" e si articola in 28 numeri.

L'obbedienza è presentata come mezzo di perfezione e Cristo è il modello del vero obbe-

diente. L'obbediente previene il desiderio del superiore, obbedisce liberamente e con gioia, non usa raggiri e non ricorre a sotterfugi, collabora con i superiori e accetta ogni superiore.

Sono quindi illustrate le situazioni concrete della pratica dell'obbedienza. Si devono accettare gli uffici "*omni promptitudine*"; chi è stato superiore sia di esempio; ci sia lealtà nel trattare con i superiori, nulla domandare e nulla rifiutare, accettare la propria destinazione evitando raggiri, dipendenza nell'apostolato, rispetto verso le decisioni capitolari.

Il superiore è padre e centro della vita comunitaria ed ha il compito di correggere.

Vi sono, infine, considerazioni e norme di vita comunitaria. La pratica del voto di obbedienza si complicava quando vi era l'interferenza delle autorità civili, come nel caso delle scuole pubbliche di Bergamo, le quali pretendevano soggetti più stabili, più eruditi e possibilmente bergamaschi.

Uno degli aspetti più negativi, allora come oggi, era il frequente cambiamento dei religiosi, il loro malcontento, la loro incapacità. Emblematica è questa lettera inedita dei deputati delle scuole dei PP. Somaschi al padre Generale Giovanni Ambrogio Varese, del 24 settembre 1642:

«Al rev.mo p. Don Gio. Ambrosio Varese Generale dei Padri Somaschi in Pavia.

Del passaggio che V. P. Rev.ma fece per questa Città non fossimo avisati in tempo di poterla visitare e poterle dar conto del stato in che si trovano le scole tenute da Padri della sua Religione; onde essendo negotio grave habbiamo stimato necessario di supplire co le presenti. Deve perciò ella sapere che con molto sentimento et poca sodisfatione habbiamo vista la tramuta del Rev.do P. Piovene, si come pur l'altre seguite tutti questi anni adietro nella persona de Padri, cambiatici bene spesso in altri men atti a tal ministero; onde questa nostra Patria ha formato concetto che la loro Religione si curi poco che le cose del Collegio passino con buon ordine et che quel luogo si mantenga in quella riputatione che si ritrova con danno non solo dei figli della prima nobiltà di Bergamo, ma con vilipendio ancora de medesimi Padri

che vi assistono. Le diciamo dunque che a tali disordini è necessarissima la provigione et che ai primi studii staremo attendendo maestro invece del Padre Riva, che non solo atto, ma che anche voglia portarne il peso; a che forse riuscirebbe per tutti i numeri adeguato uno dei Padri Bergamaschi più eruditi, poiché con la sufficienza potrebbe haver congiunta la volontà di fermarsi e di gradire alla Patria et di ampliar gli interessi di quel luogo, nel quale egli stesso ha imparati i principii delle sue lettere. Et qui a V.P. pregando prosperosi avvenimenti bacciamo con affetto la mano.

Bergamo, Lì 24 settembre 1642.

Aff.mi servitori

Li Deputati alle scole de Padri Somaschi»⁶⁵.

I religiosi sudditi si sono sempre, comunque, arrangiati. Un decreto capitolare del 1636 recitava: «chi darà ragionevole sospetto di aver

procurato lettere di raccomandazione di persone straniere per impedire l'obbedienza sia inabilitato alla superiorità. E quando vi sia certezza e prova d'aver procurato simili favori, incorra nella privazione delle voci attiva e passiva ed in altre pene ad arbitrio dei giudici»⁶⁶.

Nel 1674 troviamo «pene contro li giocatori e coloro che si mascherano, escon di notte dai chiostri per recarsi a teatri e pubblici ridotti, oltre le censure nelle quali incorrono di privazione di voce attiva e passiva; e non essendone capaci, di carcerazione ad arbitrio, annullazione dei meriti passati e l'altre pene intimate dal Capitolo Generale del 1668»⁶⁷.

Ed ancora nel 1676 si legge: «Restano proibiti cappelli con la vanità de cordoni, li berettini di seta, li capegli lunghi, le barbe ristrette e rase, li collari inamidati e di tela fine, li collarini della vesta troppo bassi, le cinte di rete e raddoppiate, gli abiti interni, le calzete irregolari per la materia e colore, le vesti corte e le scarpe da secolari con tacchi.

A chi sarà trasgressore non si sottoscrivano le fedeli de meriti e sieno aboliti i passati. Li superiori restino sospesi dall'Ufficio e li visitatori por-

tino li di loro nomi ai Capitoli per registrarli separatamente»⁶⁸.

Nell'anno seguente vi è un richiamo al precepto formale di "Santa Ubbidienza" «che niun dei nostri introduca nelle camere convittori, alunni o chierici né che maneggi i loro denari»⁶⁹.

Nel 1678 è contemplata la proibizione dei giochi viziosi di carte⁷⁰.

Ma è nel 1681 e negli anni a seguire che si registra una maggiore repressione. «Che ogni tre anni si mutino li commessi degli orfanotrofi perché non s'arrogino autorità maggiore di quella conviene al loro stato»⁷¹. «Che i superiori registri-no fedelmente l'introito ed esito delle case loro affidate e che li padri provinciali notino in un libro a parte li nomi di coloro che anno malamente amministrato per recarne di tempo in tempo notizia al definitorio per essere dichiarati inabili al governo»⁷².

Si ordina la costruzione delle carceri e si ingiunge ai superiori di inviare entro sei mesi la fede di aver fabbricato detta prigione; inoltre, i confratelli di tutte le case della provincia del carcerato devono contribuire al mantenimento del carcerato stesso.

Nel 1682 vi è l'ordinazione «che i procura-

tori dei collegi non sieno dispotici e indipendenti da Superiore non s'arrogino autorità maggiore di quella loro concedono le costituzioni»⁷³. Si cerca anche di controllare l'amministrazione imponendo ai superiori di far sottoscrivere ogni mese i libri del maneggio dal p. procuratore e dal senior maggiore, lasciandoli per un giorno nelle loro mani da esaminare. Ma vi è sempre il controllo più stretto dei sudditi.

Nel 1685 è contemplato un nuovo decreto intorno «al vestir religioso ad formam Constitutionis sotto pena di privazione di voce attiva e passiva e ai laici contravventori sotto pena di andar a piedi al luogo di loro ubbidienza, vestir sempre di vecchio ed esser applicati a ministeri più bassi della casa»⁷⁴. Si raccomanda anche che si faccia precetto «a superiori delle case non professe di non lasciar entrare donna sotto qualunque pretesto».

Nel 1692 si ritorna sulla riforma dell'abito con ordine di intimarsi nei Capitoli Collegiali, assegnando tre mesi di tempo, dopo i quali si dovrà inviare al p. Generale e Provinciali «nota dei contumaci acciocché i loro nomi siano notati a perpetua infamia nel libro dei demeriti. Quale libro si porterà a tutti li Capitoli e definitori,

acciocché chi è notato in quello non possa essere ballottato né per superiorità né per altro grado, se con altrettanto tempo di osservanza non averan cancelato il tempo della loro inosservanza»⁷⁵.

Si ritorna sullo stesso argomento nell'anno seguente: «Che li nomi delli descritti nel libro de demeriti fussero dati alli p. Provinciali, acciocché nelle loro visite cancellassero i nomi di coloro che fussero emendati e li rinnovassero se contumaci»⁷⁶.

Il definitorio del 1700 sembrerebbe introdurre concetti più miti, imponendo di non registrare negli atti dei collegi cose odiose contro soggetti incorsi in particolari mancanze e colpe senza la maggioranza dei voti e raccomandando che la trascrizione sia modesta, semplice, che non ispiri passione e che sia sottoscritta dai padri del Capitolo.

Nel 1704, però, si ordina ai superiori locali di mandare notizie dei loro sudditi, «in modo che non vi sia alcun nostro religioso esente dallo scrutinio dei suoi portamenti», precisando che queste notizie «dovranno inviolabilmente tenersi occulte, se il disordine non richiede un subito riparo»⁷⁷.

Nelle case di almeno otto religiosi i superiori sono obbligati a fare ogni mese la congrega

dei religiosi «animandoli con alcun fervoroso discorso e dovendo trattare d'alcun affare ne avvisi i Padri due giorni prima per digerir la materia»⁷⁸.

Nello stesso 1704 viene disposto «che chi per il corso di dieci anni o continuati o discreti lodevolmente e con profitto sarà stato maestro de novizi o chierici *in moribus*, ovvero maestro di lettere umane o lettere di speculativa ai nostri giovani religiosi debba essere *ipso iure* premiato col primo vocalato vacante servata la prelazione d'anzianità in più soggetti e se fosse vocale, terminato detto tempo se gli assegni un compagno che lo serva in tuta la sua vita, con facultà di eleggersi quella casa che loro piacerà, anzi nel tempo del loro ministero debbano gli superiori provvederli di vestiario ed altre religiose soddisfazioni».

Ma per arrivare a questi premi dovranno ogni anno leggersi in pubblico definitorio le attestazioni giurate dei pp. Visitatori e dei superiori locali per conferma della detta assistenza, da cui non potranno essere rimossi che per notevole e provato mancamento da giudicarsi solamente dal Ven. definitorio⁷⁹.

Nonostante decreti e ordinazioni, il Definitorio del 1712 osserva come alcuni religiosi

abusando delle protezioni che godono, si valgano del mezzo degli uffici per resistere all'obbedienza, «dal che ne nasce intollerabile aggravio ad alcune case per la moltitudine dei soggetti che vi vogliono dimorare, mentre gli altri collegi restano perciò privi di soggetti e dei ministri necessari alle nostre pubbliche incombenze, perciò a togliere abuso sì pernicioso degli inosservanti e dei contumaci ha espressamente commesso affare di tanta importanza a tutti universalmente ed a ciascuno particolare vocale e precisamente ai pp. Definitoriali che con le forme bensì rispettose, ma valide, vedano di rimediarvi»⁸⁰.

Con la divisione dell'ordine in province accadde anche che i rapporti si guastassero a livello dei superiori maggiori.

Il 18 aprile 1723 il Capitolo Generale si radunò in S. Maria Segreta a Milano. Dopo l'elezione del p. Generale, padre Carlo Maria Lodi, e di altre due cariche, vi fu la secessione e la fuga dei padri veneti: «benché chiamati non comparvero in sessione li seguenti: don Giacomo Vecellio, Vicario Generale, don Girolamo Sartorio, don Taddeo Pacata, don Carlo Vecellio e don Pier Paolo Gottardi, vocali, con il socio Gio. Antonio Filosi, disgustati che non si promovesse al defini-

toriato veneto il p. Pacata, partendo anzi, tutti da Milano per Venezia»⁸¹.

Quali potessero essere le difficoltà ad obbedire nel 1700 è testimoniato da questa lettera.

«Atti della casa di Feltre
All'onorando fratel in Christo
Gasparo Simoni in Christo onorando
Verona 21 dicembre 1728

Benedictus Deus

Stupisco che invece di obbedire abbiate il coraggio di scrivermi con penna d'altri né civile né religiosa.

Pretendete sapere il motivo con temerità perché la religione colla mia mano vi deputi in altra casa invece di ricordarvi che siete religioso per special grazia del Signor in una Religione in cui non meritate di essere. La risposta che dò alla vostra stolida pretenzione si è che voi meritate di essere posto in prigione per ivi imparare una volta che siete religioso e far penitenza lunga dei vostri eccessi lasciati in tutte le case ove siete stato. Da Civald del Friuli mi

scrivono che eravate ridotto scandaloso e mi pregano a ritrattar l'ubbidienza non volendola un uomo sempre ubriaco e più cattivo del mondo. Io però non ritratto né ritratterò l'ubbidienza se non ad una sola condizione, che per pura carità se ne accontenti codesto padre Preposito Ferrei, con cui siete stato insolentissimo e temerario ad un segno che se fosse stato san Paolo non avrebbe avuto maggior carità di quello ha avuto per voi. Quando però il padre non vi faccia la carità di fermarvi intendo che ubbidiate senza altra risposta. Scrivo al padre Preposito che vi faccia leggere questa mia in pubblica congrega alla presenza dei padri e dei fratelli, perché voglio camminare le strade vere e religiose. Quando queste non basteranno sappiate che la Religione avrà una forza maggiore per mettere in ubbidienza un religioso che pretenda far a suo modo e malamente. Ed io che come suo ministro ho debito di ben servirla, farò le mie parti più bravamente di quello che credete. In

opposto quando io sappia che siete un buono, ubbidiente e religioso fratello troverete e dalla religione e da me una carità che vi consolerà in tutti i vostri bisogni, perché la Religione ama e deve amare i buoni religiosi e illuminare e correggere i cattivi.

Il Signore vi benedica

don Pietro Paolo Gottardi

Vic. Provinciale»⁸².

Eppure al p. Francesco Ferrei sarà intimato l'anno seguente, il 25 giugno 1729, con precetto formale di santa obbedienza, con minaccia di scomunica in caso di renitenza, di levare dal collegio di Feltre «li tre giovani di lui nipoti». Ma il Ferrei non volle sentirselo intimare e si appellò al Padre Generale⁸³.

5. Le costituzioni del 1985

Le ultime costituzioni sono il felice tentativo di coniugare le moderne condizioni della Chiesa e quelle del mondo, le quali incidono non poco sulla modalità di esercizio di questo voto e sulla nostra tradizione.

L'obbedienza è ricerca e realizzazione della volontà di Dio, ad imitazione perfetta di Cristo, sacrificio e offerta di sé a Dio. Attraverso la pratica dell'obbedienza il religioso acquista la libertà interiore che viene da Cristo, cammina più spedito verso la perfezione, diventa più disponibile a servire i fratelli.

Oggetto del voto è la sottomissione ai superiori in tutto quello che è conforme alle Costituzioni. Rientra nel voto il religioso ossequio e umile servizio alle direttive del romano Pontefice; fin dalle origini la Congregazione ha abbracciato le sue opere «*summorum pontificum assensu*».

Il numero 24 specifica che il superiore ha il dovere di far sperimentare l'amore di Cristo, dirigere i fratelli al bene, ricercare con i singoli e con la comunità la volontà del Signore e manifestarla con le sue decisioni. Il religioso deve collaborare attivamente e responsabilmente, consapevole della funzione ecclesiale dei doni personali; egli dialoga francamente con i superiori, ne accetta le decisioni, accetta la sofferenza interiore, che è spesso congiunta con l'obbedienza.

Sono poi riprese le forme caratteristiche della nostra tradizione, ancora attuali per quanto

riguarda il cambiamento di luogo e di ufficio o il modo di comportarsi nelle difficoltà o le norme per intraprendere e promuovere iniziative.

Chi obbedisce malvolentieri, o per timore, o mormorando, è causa di rovina e di confusione per la comunità. L'obbedienza è la condizione per la vita e lo sviluppo della Congregazione, mentre, al contrario, la disubbidienza è fatale per la sua sopravvivenza. I superiori esercitino l'autorità ponendosi al servizio dei confratelli e aiutando con ogni mezzo i singoli e la famiglia religiosa a perseguire il fine proprio della istituzione.

6. La confraternita femminile

La presenza di molte suore mi induce a parlare della confraternita femminile legata alla persona e all'opera di san Girolamo e dei Somaschi.

Il Miani, per le orfane vergini e le convertite, coinvolse signore, alle quali affidò il governo delle opere; le raccolse in una confraternita che collaborava con i servi dei poveri.

Qualche luce su questa "compagnia femminile" ci è data dal testamento di Viviano Segalini di Somasca, dettato al notaio Antonio Mazzoleni

di Calolzio l'8 aprile 1534 e ricco di particolare interesse. Anzitutto ci informa sulla confraternita della pace, sulle consorelle presenti in Somasca in una casa di proprietà della confraternita, nonché sulla moglie Marta, con ogni probabilità identificabile nella "Marta" che prestò assistenza al Miani durante gli ultimi giorni di vita. Ma anche ci permette di individuare con certezza nel parroco di Calolzio, Lazzarino Ghisleni, quel "pre Lazzarin", cui il nostro santo si rivolse nella lettera del 5 luglio 1536. Il Ghisleni è presente come testimone nella camera del testatore, insieme con il domenicano Tommaso Cavagnoli.

Viviano Segalini, soprannominato Travayano, abitava a Somasca, in località "La Sorte". Qui possedeva due pertiche di terra a vite e, nei pressi della Sorte, sotto al "Cabagio", un altro terreno a prato e viti. Aveva sposato in prime nozze Veronica Rota, che gli aveva dato una figlia, Santina, e, in seconde nozze, Marta. Quando dettò al Mazzoleni le sue ultime volontà, Marta era incinta.

Era il Travayano membro della confraternita della pace e nel suo testamento mostra una

grande fiducia nell'onestà e nelle capacità tutorie degli appartenenti alla pia associazione: affida ad essa i suoi figli, cioè Santina e la prole che nascerà da Marta, e la nomina, sotto certe condizioni, nell'asse ereditario.

Ecco le precise condizioni testamentarie. Se la moglie Marta, incinta, partorerà una bambina o delle gemelle, queste saranno eredi universali in parti uguali con Santina, la figlia di primo letto. Se nascerà un maschio o dei gemelli, essi saranno gli eredi universali; in tal caso il ministro e i sindaci della confraternita della pace provvederanno Santina e le eventuali sorelle della dote, come loro meglio sembrerà e piacerà, "*quia magis in ipsis domino ministro et sindacis confidit*". Se il maschio o i maschi nascituri dovessero morire senza figli legittimi, istituisce eredi Santina e le eventuali nasciture della terza parte dei beni e la confraternita della pace di un'altra terza parte. Qualora le figlie rimanessero vedove, la confraternita passerà loro gli alimenti con la rendita dei beni della terza parte assegnata alla confraternita o, almeno, le accoglierà nella **casa delle donne** della confraternita "*ipsis filiabus viventibus et stantibus sub obedientia dicte confraternitatis iuxta tenorem eorum capitulorum*". (Sembra di capire che in questa casa fossero

accolte delle vedove che vivono a modo di religione).

La moglie Marta, se conserverà la condizione vedovile, potrà abitare nella casa del marito o risiedere presso la confraternita "*in domo dictarum mulierum*", come usufruttuaria e massara di tutti i beni. Qualora si dovesse risposare, riceverebbe solamente le 40 lire portate in dote. Questo avvalorava la fondata supposizione che sia proprio la moglie del Segalini quella Marta, vedova e consorella, che assiste san Girolamo durante la malattia e la morte.

Infine, il Travayano nomina tutori di Santina e dei nascituri o delle nasciture la moglie Marta, il ministro e i sindaci della confraternita, "*quia de eis et in eis magis confidit*". Il testamento si chiude con queste ulteriori disposizioni: in caso di morte dei figli la confraternita sarà erede universale, con l'obbligo di distribuire ai parenti prossimi del Segalini la quarta parte dei frutti dei suoi beni; in caso di cessazione della confraternita o di morte dei parenti, nomina eredi i poveri di Cristo di Somasca, Beseno e Vercurago.

L'atto è rogato nella camera del testatore, alla presenza del rev.do fra Tommaso Cavagnoli dell'Ordine di san Domenico, del rev.do sacerdote Lazzarino Ghisleni, rettore della chiesa di san Martino di Calolzio, di fra Antonio Calegari di Nembro, di Bertramo Valsecchi, di Deffendino Benaglia, di Deffendino milanese e del secondo notaio Ludovico Plebani di Vercurago.

Marta partorì una bambina, cui fu imposto il nome di Caterina. Viviano morì e la vedova nominò tutore delle due bambine il ministro della confraternita per quell'anno, 1536, Giovannino Onde⁸⁴.

La confraternita femminile godeva certamente di prestigio se anche persone di famiglie importanti vi fecero parte. Conosciamo i nomi di alcune signore della confraternita: Eleonora Canali, madre delle orfane di Santa Maria Maddalena in Como; Pedrina di Torno, sua nipote Margherita, Marta di Gaude, Marta Barzaniga, Diana di Erba, Anna Parravicino di Como, Domenica di Bergamo e la prima madre delle convertite di Bergamo, Giovanna Stefoli, mantovana di Reggiolo, sposata a Gaspare Campioli e che cambiò il suo nome in Ippolita. Figuravano anche

signore illustri come Dorotea Quisitella dei principi di Mirandola, madre delle convertite di Verona e di Mantova e Teodosia Canossa.

I servi dei poveri non svolgevano solo il ministero pastorale, confessione e direzione spirituale; essi intervenivano nella scelta delle madri più idonee. Nel 1544, «parlandosi di certa femmina, per nome Vittoria (si tratta di Vittoria Mutoni di Lugano, che risiedeva a Somasca, dove dettò il suo testamento e che fu poi madre delle orfane per tutta la vita) e dei suoi denari, fu conchiuso che collocata tra le putte, si provasse depositando, almen per un anno i suoi denari appresso di qualche uomo dabene»⁸⁵.

La confraternita assunse responsabilità anche al di fuori delle istituzioni del Miani; nel 1546 Ippolita è responsabile delle orfane raccolte nell'Ospedale Grande di Bergamo; "tres professae de Summasco" reggeranno l'orfanotrofio femminile di sant'Agnesa in Ferrara, prima ancora dell'arrivo di Giovanni Cattaneo, la cui madre Margherita finì i suoi giorni nella casa della pace di Somasca.

Ancora nel 1559 si decretò che «non trovan-

dosi altra donna per le putte, si levi Domenica dalle convertite».

Il Miani seppe anche coinvolgere signore come Ludovica Tasso e Violante Passi a radunarsi ogni venerdì presso le orfane di Bergamo per discutere e provvedere a difficoltà insorgenti. Luigi Lippomano, rivolgendosi a Violante Passi in una sua omelia, assicurava che «ogni volta che vi riducete tra voi ci sta esso salvatore nostro»⁸⁶. Per le convertite e le orfane interveniva di persona lo stesso vescovo Pietro Lippomano.

È possibile intuire i sentimenti che animavano le collaboratrici del Miani, in questa lettera scritta dalla Quisitella al dottor Francesco Stella di Brescia. La principessa aveva lasciato Verona e si trovava a dirigere l'opera di Mantova.

«Molto Magnifico e mio molto onorando

molti dì sono che ebbe una vostra litera ala quale nono prima dato risposta per eser stata amalata et in molti travali. Al presente trovandomi in Mantua con la comodità dela portatora dela presente nono voluto mancare di visitarlo insie-

me col s. suo patre et alegrarmi che sia
venuto a salvamento per contento del s.
suo patre e matre e di tuti noi et io par-
ticularmente neo grandissimo contento
et mi par misia in parte ralegrata de
molti travalgi che mi sono ocorsi per la
morte de Ms. Anibale mio fratello et la
morte dela mia carissima madona
Teodosia Canossa la qual semo state
sempre insieme in queste sante opere
pie et per questa zonta di extrema care-
stia de tuto sia sempre benedetto il suo
santo nome.

Non sero più proluxa ricomandando-
mi sencia fine a v. s. et al s. patre e
matre e sorelle.

Di Mantua alli 27 agosto 1559

D.U.S.

amorevel serva

Dorotea Quistella

Al molto ecelente dotore
et mio sempre onorando
ms. Francescho Stella
ala Palata
in Bressa⁸⁷».

Gli affari economici erano invece trattati da una confraternita di uomini, tra cui erano scelti il tesoriere e lo spenditore.

Domenico Tasso e sua sorella Ludovica furono le persone che ebbero più a cuore le opere femminili di Bergamo. Inoltre, i predicatori sollecitavano elemosine per esse e particolari cassette erano poste in duomo e in altre chiese; nei testamenti erano frequenti i legati per queste opere.

CONCLUSIONE

Gli eccessivi individualismi che caratterizzano l'educazione e il comportamento del nostro tempo spiegano perché fare vita comune, inserirsi in una comunità e sottomettersi a un superiore, forse meno dotato o limitato, diventi difficile. La ragione più profonda di queste difficoltà sta proprio in un diminuito senso della vita religiosa come comunione, che deve urgentemente essere riscoperto e ha bisogno di essere proclamato in una maniera nuova.

Dobbiamo domandarci se siamo incarnazione di una Chiesa comunione e comunità, o non piuttosto aggregazioni operative, strumentali per

fare delle cose. Se cioè rendiamo testimonianza di quella gioiosa fraternità, nella quale la comunione dei beni spirituali, la partecipazione allo stesso Corpo di Cristo diventa ragione fondamentale della vita.

Il superiore ha come fine la santificazione dei suoi religiosi; è questo il compito primario del suo governo, che insegna le vie di Dio, illumina, guida nelle difficoltà, sorregge, ammonisce, corregge.

Questa prospettiva è completamente persa. Eppure con la professione religiosa abbiamo promesso a Dio di accettare come suo rappresentante il superiore. Noi stessi scegliamo di avere un superiore, attraverso l'accettazione delle costituzioni che stabiliscono un meccanismo per la sua elezione. E lo scegliamo perché ci aiuti a vivere i consigli evangelici e a santificarci.

Ma come può aiutarci se non gli apriamo la nostra anima e il nostro rapporto interpersonale rimane a livello di burocrazia? È una questione di fede e di grazia! Si richiede al religioso un esercizio di fede per riconoscere nel superiore colui che gli manifesta la volontà di Dio. Lo impegna a mettere a disposizione dell'obbedienza tutti i doni di natura e di grazia.

Tale aspetto fa superare la prospettiva puramente giuridica dell'obbedire, che consiste nell'eseguire ciò che il superiore comanda, porta a interiorizzare l'obbedienza ed esige totale disponibilità in spirito di fede e di amore. Se si riflette poi che fare la volontà di Dio costruisce il Regno, l'obbedienza allora corrobora la libertà, la sottrae ai capricci, agli interessi egoistici e fa maturare la personalità.

Attraverso il dialogo il superiore, venendo a conoscere quello che i religiosi sono e hanno, li aiuta a mettere tutto a disposizione della volontà di Dio. Tuttavia alla fine spetta a lui manifestare quella volontà. Questo è comunque possibile se si cerca insieme di costruire una vita di comunione con la carità, la pazienza, l'umiltà, la comprensione.

Se il religioso deve vivere i consigli evangelici, a maggior ragione e per primo deve vivere il comandamento: amatevi come io vi ho amati. Quanto profetico è allora il testo degli ordini generali per le Opere: «Tutti li fratelli obedire debono al padre superiore et a tutte le ordinationi che si fanno nel capitolo [...] et tutti insieme obedir a Dio, che ci comanda che ci amiamo insieme».

APPENDICE

Itinerario formativo percorso dalla Congregazione (1994-1997)

In questi anni il Governo generale ha voluto indicare un tracciato di formazione permanente che aiutasse i religiosi ad approfondire la conoscenza del "patrimonio" della Congregazione⁸⁸ dal quale scaturisce «un particolare tipo di spiritualità, vita, apostolato, tradizione»⁸⁹. La scelta è stata suggerita dall'insistenza con cui la Chiesa - dal Concilio in poi - richiama gli istituti religiosi alla fedeltà a detto patrimonio: «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi»⁹⁰.

L'itinerario formativo si è sviluppato per tappe annuali fissate secondo una certa logica: Elementi costitutivi di una spiritualità somasca (1994); La missione somasca e le sue varie espressioni apostoliche (1995); Un modo particolare di

vivere i consigli evangelici (1996); Un modo tipico di esprimere il servizio di autorità e l'obbedienza (1997).

Gli incontri di formazione si sono realizzati nel Centro di spiritualità di Somasca. Salvo qualche raro intervento di altre espressioni culturali (peraltro molto positivo), l'esperienza è stata tutta italiana. Per raggiungere tutti i religiosi e nella speranza di suscitare sempre nuovi interessi, la Curia generale ha provveduto a stampare gli Atti dei convegni. Sono nati cinque libretti: Alla scuola di san Girolamo e dei suoi primi compagni; Inviati ad annunciare il Vangelo di carità; Forti nella via di Dio (commento biblico-spirituale alle lettere di san Girolamo, di p. Odasso); Si sono offerti a Cristo; Osservanza delle norme in uso.

Sintesi dello sviluppo tematico

Carisma e spiritualità

Nel contesto dei doni dello Spirito, elargiti in vista della edificazione del Corpo di Cristo, il carisma di san Girolamo «affonda le radici nella contemplazione del Cristo in terra, sfocia in uno stile di vita teso, prima di tutto a rispondere ai bisogni della Chiesa, piuttosto che a costruire

un'opera o dare vita a una istituzione»⁹¹. «Il carisma è paragonabile a un nucleo centrale iniziale, vero e proprio dono di Dio affidato ad una persona-fondatore per uno scopo ben preciso, l'edificazione della Chiesa. La spiritualità, invece, designa il vissuto esperienziale nell'oggi della storia di tale carisma. Carisma=nucleo, spiritualità=espansione, sviluppo, concretizzazione nella novità dello spirito di tale carisma»⁹².

«Nel caso specifico della spiritualità somasca, i membri dell'istituto, sulla scia di san Girolamo Emiliani, tendono ad imitare e incarnare qui ed ora Cristo povero e misericordioso che soccorre i poveri e gli orfani, al fine di edificare e riformare la Chiesa di tutti i tempi»⁹³.

«La connotazione essenziale che caratterizza la Congregazione dei Somaschi e la sua spiritualità è rappresentata dalla cura ed educazione degli orfani e dei poveri. Quest'opera di misericordia spirituale e corporale colora e informa la spiritualità dei Somaschi»⁹⁴.

Le radici e le manifestazioni della spiritualità

La spiritualità di san Girolamo si innerva nei movimenti spirituali della *Devotio moderna*, delle *Compagnie del Divino Amore* e dei gruppi

spontanei della Riforma. Un aspetto particolare di questo filone spirituale è la laicità. «L'impegno per la *salus animarum* ha nel laico un vivace protagonista, capace di rivendicare un modo di vivere il cristianesimo diverso, con una forte componente biblica e una capacità di agire stimolata dalla paolina *charitas*»⁹⁵.

La spiritualità che impegna alla riforma dei costumi ha alcune caratteristiche proprie. «Essa è fortemente cristocentrica. L'attenzione cade sull'Umanità di Cristo e in particolare sulla crocifissione»⁹⁶. Si comprende, allora, il forte accento posto sulla mortificazione, sull'uccisione dell'uomo vecchio che è in ciascuno di noi. [...] La stessa vita religiosa viene richiamata con vigore al valore ascetico dei voti, in modo particolare di quelli di ubbidienza e di povertà»⁹⁷. Il "combattimento spirituale" è sostenuto dalla orazione e dalla frequenza dei sacramenti.

90

In questo ampio contesto si situa l'esperienza spirituale del Miani caratterizzata da un costante dialogo di amore sviluppatosi tra Dio e il nostro santo: ad ogni intervento divino corrisponde una reazione positiva di san Girolamo. «Fondamento di questa disposizione è la parola di

Dio che andava spesso ad udire. [...] Quindi il proposito di cambiare la propria vita sulla parola di Gesù: Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la propria croce, mi segua»⁹⁸. La parola di Dio si iscrive anche negli avvenimenti della storia umana. Non basta la rinuncia al peccato: è necessario seguire più da vicino il Maestro. Quindi la “dolce occasione”, l’incontro con i poveri. La risposta di Girolamo consiste nel dono delle proprie cose e di tutto se stesso. Dio diventa l’unica speranza. L’amore che brucia nel cuore del Miani si espande con una velocità che trova la sua spiegazione nel grande «desiderio della patria celeste»; un fuoco di amore che contagia altre persone⁹⁹.

La parola di Dio che ha condotto il dialogo esistenziale di Girolamo rappresenta l’atmosfera che egli respira a pieni polmoni. «Le lettere di san Girolamo [...] contengono citazioni e allusioni bibliche in una proporzione così elevata, che il fenomeno non può essere ritenuto occasionale o superficiale, ma si configura come segno rivelatore dello stile e del mondo interiore del Miani»¹⁰⁰. «Si tratta [...] di familiarità con il genuino messaggio biblico, colto nella sua essenzialità, nella quale

è assente qualsiasi interpretazione allegorica o pietistica, e dalla quale emerge la visione e l'esperienza dell'amore del Padre, amore che si rivela - nell'opera del Cristo e nella guida dello Spirito - a tutti coloro che si aprono con fede al Vangelo»¹⁰¹. Il dialogo costante tra Dio e san Girolamo dà luogo ad un modo particolare di porsi di fronte a Dio, a se stesso e alla storia dell'uomo (ad una spiritualità) che presenta alcune connotazioni. È una spiritualità trinitaria, cristologica, pasquale, ecclesiale, antropologica, esodica, diaconale, ecumenica, missionaria¹⁰².

Il modo di vivere di san Girolamo contagiò anche i suoi primi compagni i quali, «seguendo l'itinerario di santità proposto dal Miani, si impegnarono a raggiungere la propria assimilazione a Cristo crocifisso mediante un'esemplare austerità di vita, animata dall'amore alla croce e manifestata nella povertà assoluta, nell'ascesi afflittiva e nel servizio degli orfani»¹⁰³.

Tutti questi elementi, in diversi modi, sono entrati nella nostra tradizione. Lo Spirito guida i Somaschi a fare -in Cristo crocifisso- l'esperienza di Dio come Padre. Di qui l'abban-

dono fiducioso in Dio, unica speranza, e l'assimilazione a Cristo crocifisso. «Cristo crocifisso svela il mistero della paternità misericordiosa di Dio e, nello stesso tempo, ci svela la nostra qualità di figli inviati a compiere in tutto la Volontà del Padre. La centralità di Cristo crocifisso diventa per noi un punto fermo irrinunciabile per la comprensione e l'attualizzazione del nostro essere chiamati-consacrati-mandati nella Congregazione somasca»¹⁰⁴. «Come il Fondatore, anche il somasco viene invitato ad entrare nella via del Crocifisso per fare l'esperienza della paternità misericordiosa di Dio e acquisire la coscienza di essere, come Gesù, figlio inviato verso gli ultimi per comunicare, con un'analogia paternità spirituale sostenuta da atteggiamenti di umiltà, mansuetudine e benignità, il vangelo della grazia di Dio»¹⁰⁵.

Nella scia della tradizione le attuali Costituzioni tratteggiano la figura del somasco ricalcandola sulla falsariga della persona di Girolamo. Ne risulta un somasco orientato verso Cristo, centro di tutto il suo essere, sensibile alla mediazione mariana, aperto al discorso comunitario, umile di cuore, mansueto e benigno, amante

della povertà e del lavoro, operoso, bramoso di attirare e unire a Dio tutti gli uomini¹⁰⁶.

Una spiritualità operosa

Da san Girolamo il somasco attinge una spiritualità dinamica, aperta contestualmente ai due poli di attrazione, Dio e gli ultimi tra i fratelli. Immerso in una Chiesa tutta missionaria, il somasco è chiamato ad interrogarsi sul luogo da lui occupato nella missione della Chiesa. Ricercando una risposta all'interrogativo, si accorge che il cristiano non possiede il monopolio della missione¹⁰⁷. E tra i cristiani, il religioso è solo uno dei soggetti della missione. «L'esperienza di famiglia somasca è un modello per riflettere sulla pluriformità della missione della Chiesa. Da differenti forme di vita e di ministeri partecipiamo allo stesso carisma missionario, alla stessa missione somasca. Una missione specifica nell'insieme della missione della Chiesa, specialmente rivolta a certe sfide alle quali la Chiesa deve rispondere. Rispondiamo a queste sfide da diverse forme di vita: la maggior parte come chierici, altri come fratelli religiosi, altre come sorelle, altri come laici. C'è una comunanza di carisma e, nello stesso tempo, una pluriformità di ministeri e di forme di vita»¹⁰⁸. Tutto ciò porta a riflettere su quella che

dovrebbe essere la caratteristica propria della missione della vita consacrata. La "liminalità" pare essere «la categoria identificatrice del fenomeno minoritario della vita consacrata»¹⁰⁹. «All'interno della missione della Chiesa, la vita consacrata esercita una funzione di simbolo. [...] La vita consacrata emerge come una parabola esistenziale, narrata dallo Spirito Santo nel tempo della Chiesa. Attraverso di essa lo Spirito ricorda alcuni gesti esistenziali di Gesù»¹¹⁰.

La missione somasca, in quanto continuazione di quella affidata a san Girolamo dallo Spirito per mezzo della Chiesa, concorre a costruire la civiltà degli uomini. «La civiltà non si costruisce solo e principalmente stando a tavolino e studiando, ma elaborando e comunicando saggezza di vita. In questo senso l'Emiliani ha contribuito profondamente alla costruzione di una civiltà più umana perché più evangelica»¹¹¹. Una civiltà basata sulla solidarietà e sulla condivisione. «San Francesco si inserì tra i poveri. Questo suo modo di agire viene visto, nella storia della spiritualità, come innovazione del servizio ai poveri: la carità non è più elemosina ma è fatto solidale. San Francesco, però, non ha portato i poveri in casa.

Per Girolamo, invece, portare i poveri in casa e condividere la vita con loro è la massima espressione di solidarietà perché tende a rendere il povero membro della famiglia. Questa sembra una indicazione rivoluzionaria di una cultura egualitaria che san Girolamo sosteneva, spinto dalle istanze del tempo»¹¹². Da questa intuizione del Miani deriva, per i Somaschi, uno stile di fare comunione nella missione, valido per tutte le opere apostoliche¹¹³.

L'offerta a Cristo

La spiritualità si incarna nella missione che, a sua volta, giustifica un modo proprio di vivere i consigli evangelici. Questi, nell'ambito psico-sociale, fanno «uscire dalla prospettiva individualista per un'apertura relazionale e solidale. I consacrati, le consacrate, sono uomini e donne che, professando povertà, castità e obbedienza, si impegnano esplicitamente a percepire l'altro non come separato o indipendente, ma come parte di un insieme; non come differente e indipendente, ma interdipendente. Le relazioni che essi instaurano con l'altro, lungi dall'essere di tipo gerarchico o guidate dal potere, dal pre-

stigio o dalla forza, dovrebbero essere sempre guidate dalla fiducia e dal coinvolgimento»¹¹⁴. La lettura dei consigli evangelici nell'ottica relazionale arricchisce il loro contenuto teologico¹¹⁵ mentre conferma la tipicità somasca che si sviluppa nella direzione della relazionalità: «La proposta e la pratica dei consigli evangelici considerati in un'ottica specifica, devono partire dalla missione di carità vissuta dal Fondatore e lasciata in eredità ai suoi figli»¹¹⁶. Partendo dalla missione, la pratica dei consigli evangelici acquista una particolare caratterizzazione. Difatti, «chiamati a costituire con i poveri la società dell'amore, condividiamo tra di noi e con loro tutto ciò che siamo; manifestiamo l'amore paterno/materno di Dio instaurando con loro rapporti liberi e liberanti; con loro e per loro ci impegniamo a scoprire la presenza di Dio nella storia dell'uomo»¹¹⁷.

In dialogo con la storia

Una spiritualità che si incarna nella missione orienta le risposte che la Congregazione è chiamata a dare alle nuove situazioni e secondo le differenti culture. Qui entrano in gioco l'eser-

cizio dell'autorità e l'obbedienza che chiamano in causa tutte le articolazioni della Congregazione in vista di uno sviluppo armonico di tutto l'organismo. La forte valenza comunitaria, tipica della Congregazione, si esprime nel regime capitolare che nulla toglie, però, alla responsabilità personale dei superiori. Poiché la missione è della Congregazione, all'organismo rappresentativo più qualificato -il Capitolo Generale- toccherà scegliere le risposte operative che l'istituto vorrà dare alla Chiesa e al mondo, verificando la loro corrispondenza alle esigenze del momento e al patrimonio spirituale. Ma saranno i superiori, con le loro decisioni personali, a guidare l'impegno operativo. Gli altri organismi di partecipazione -i capitoli ai vari livelli e i consigli dei superiori- aiuteranno i superiori a trasferire al livello locale il cammino della Congregazione. In questo ambito di grande rilevanza giuridica, la spiritualità esercita una funzione comunionale impegnando i singoli e le strutture in una missione che manifesti in modalità differenziate, la fecondità del carisma affidato dallo Spirito a san Girolamo e ai suoi figli¹¹⁸.

NOTE

¹Per inciso faccio notare che la terminologia tecnica, giuridica, per indicare ciò che voi chiamate “diritto comune” è *diritto universale* così come universale è la Chiesa; il “diritto particolare” ha il suo corrispondente nella chiesa particolare.

²CDC, Libro II, *De populo Dei*, Parte III, *Gli istituti di vita consacrata*.

³Secondo il can. 607 §1, l'identità della vita consacrata religiosa consiste nel manifestare «nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura». I religiosi, cioè, si attestano nella Chiesa, individualmente e comunitariamente, come modelli di santificazione e come segni vivi della santità della Chiesa: questo è lo specifico della vita religiosa, mentre per gli istituti secolari la significazione è piuttosto indiretta, indotta.

⁴Cfr. CDC, can. 596.

⁵Cfr. *Ibidem*, can. 596, §2.

⁶Cfr. *Ibidem*, can. 131, §2.

⁷Cfr. *Ibidem*, can. 622.

⁸Cfr. *Ibidem*, can. 596, §2.

⁹«Docili alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico».

¹⁰«Ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto».

¹¹Cfr. CDC, can. 341; per il Sinodo, can. 344.

¹²Cfr. *Ibidem*, cann. 391 e 466.

¹³Cfr. *Ibidem*, can. 699.

¹⁴Cfr. LG 24.27; PO 10; OT 4; PC 14; GS 3.

¹⁵PO 15.

¹⁶CDC, can. 573.

¹⁷*Ibidem*, can. 607.

¹⁸*Ibidem*, can. 663, §1.

¹⁹*Ibidem*, can. 673.

²⁰*Ibidem*, can. 209, §1.

²¹*Ibidem*, can. 620.

²²Cfr. *Ibidem*, can. 131, §2.

²³«Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo».

²⁴«Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti».

- ²⁵Cfr. Risposta autentica in AAS, 77(1985),77.
- ²⁶Altre osservazioni si riferiscono al computo delle maggioranze, alla cessazione della norma che vietava di votare per se stessi, alla ragionevolezza di riconoscere il diritto di voce attiva ai professori temporanei, alle modalità di consultazione in vista della nomina dei superiori locali.
- ²⁷Discorso del vescovo di Bergamo, in *Somascha*, 1989, 109-115.
- ²⁸*Constitutioni che si servano dalla congregazione di Somascha*, 12.
- ²⁹*Libro delle proposte*, 21.
- ³⁰*Lettere di S. Girolamo Miani*, 6.
- ³¹*Libro delle proposte*, 19.
- ³²*Ibidem*, 42.
- ³³*Lettere di S. Girolamo Miani*, 9.
- ³⁴*Ibidem*, 22-23.
- ³⁵*Ibidem*, 23.
- ³⁶Lettera patente del vescovo Pietro Lippomano in G. LANDINI, *S. Girolamo Miani*, 487-489.
- ³⁷*Ordini e decreti capitolari*, 1547, 10.
- ³⁸*Ibidem*, 12.
- ³⁹*Acta congregationis*, 25.
- ⁴⁰*Ibidem*, 30.
- ⁴¹*Ordini Generali per le Opere*, 31-32.
- ⁴²*Ibidem*, 34.

- ⁴³*Ibidem*, 22-23.
- ⁴⁴*Ibidem*, 23-24.
- ⁴⁵*Acta congregationis*, 24.
- ⁴⁶*Ibidem*.
- ⁴⁷*Ibidem*. 27.
- ⁴⁸*Ibidem*, 33.
- ⁴⁹*Ibidem*, 37.
- ⁵⁰*Ibidem*, 48.
- ⁵¹C. PELLEGRINI, *Due lettere di Giovanni Cattaneo al p. Giacomo Lainez Generale della Compagnia di Gesù*, in *Somascha*, 1977, 30-43.
- ⁵²Girolamo Quarteri, in *Somascha*, 1986, 162-168.
- ⁵³Costituzioni del 1569, 38-40.
- ⁵⁴*Acta Congregationis*, 63.
- ⁵⁵*Ibidem*, anno 1578.
- ⁵⁶*Ibidem*, anno 1580, 122.
- ⁵⁷*Ibidem*, anno 1581, 123.
- ⁵⁸*Ibidem*, anno 1586, 147.
- ⁵⁹*Ibidem*, anno 1587, 152.
- ⁶⁰*Ibidem*, anno 1588, 157.
- ⁶¹*Ibidem*, anno 1607, 262.
- ⁶²*Ibidem*, anno 1620, 354.
- ⁶³*Ibidem*, anno 1623.
- ⁶⁴*Ibidem*, anno 1625.
- ⁶⁵Bibl. Civica Bergamo, Arch. MIA n° 1096.
- ⁶⁶*Acta congregationis*, anno 1636, 435.

- ⁶⁷ *Ibidem*, anno 1674.
- ⁶⁸ *Ibidem*, anno 1676.
- ⁶⁹ *Ibidem*, anno 1677.
- ⁷⁰ *Ibidem*, anno 1678.
- ⁷¹ *Ibidem*, anno 1681, 281.
- ⁷² *Ivi*.
- ⁷³ *Ibidem*, anno 1682, 287.
- ⁷⁴ *Ibidem*, anno 1685, 295.
- ⁷⁵ *Ibidem*, anno 1692.
- ⁷⁶ *Ibidem*, anno 1693.
- ⁷⁷ *Ibidem*, anno 1700, 339 e 1704, 353.
- ⁷⁸ *Ibidem*, anno 1704, 355.
- ⁷⁹ *Ibidem*, anno 1704, 356-357.
- ⁸⁰ *Ibidem*, anno 1712, 383.
- ⁸¹ *Ibidem*, anno 1723, 401.
- ⁸² Archivio di Genova, *Atti della casa di Feltre*, sub anno 1728.
- ⁸³ *Ibidem*, sub anno 1729.
- ⁸⁴ Arch. Stato Bergamo, *Notarile*, Gio. Antonio Mazzoleni, cart. 1224, 8 aprile 1534.
- ⁸⁵ *Acta Congregationis*, f. 17.
- ⁸⁶ L. LIPPOMANO, *Sermoni del reverendo Luigi Lippomano vescovo di Verona sopra tutte le principali feste dell'anno*, Venezia 1555, 127.
- ⁸⁷ Bibl. Civica Bergamo, Archivio Silvestri-Stella, scatola 40.

⁸⁸Cfr. CONCILIO VATICANO II, P.C., 24.

⁸⁹S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa*, 11.

⁹⁰CDC, can. 578.

⁹¹1/9 (In questo tipo di citazioni il primo numero indica, in successione cronologica, uno dei cinque volumetti; il secondo numero indica la pagina).

⁹²1/11-12.

⁹³1/13.

⁹⁴1/18.

⁹⁵1/28.

⁹⁶1/30.

⁹⁷1/31.

⁹⁸1/43.

⁹⁹1/48.

¹⁰⁰3/7.

¹¹¹3/29.

¹¹²3/128-133.

¹¹³1/68.

¹¹⁴1/89.

¹¹⁵1/98.

¹¹⁶1/107-122.

¹¹⁷2/11.

¹¹⁸2/26.

¹¹⁹2/40.

110₂/46-47.

111₂/58.

112₂/66-67.

113₂/93-156.

114₄/19.

115₄/33-50.

116₄/75.

117₄/102-103.

118₅.

INDICE

Presentazione	pag.	3
Obbedienza attiva nella fede e nell'amore ..	"	5
Premessa.....	"	6
1. L'esercizio della potestà religiosa	"	7
2. Caratteri peculiari dell'esercizio dell'autorità religiosa	"	17
Obbedienza in spirito di fede e di amore	"	17
Spirito di servizio	"	22
Le precie attitudini	"	26
3. I Consigli	"	34
4. Impressioni sulle Costituzioni dei Padri Somaschi	"	36
106 Tutti li fratelli obedire debono al padre su- periore et a tutte le ordinationi che si fanno nel capitolo et tutti insieme obedir a Dio che ci comanda che ci amiamo insieme.....	"	43

Premessa.....	pag.	45	
1. La compagnia dei poveri derelitti	"	45	
2. Per clericos et laicos insimul gubernari	"	46	
3. Le costituzioni del 1569	"	57	
4. Le costituzioni del 1626	"	62	
5. Le costituzioni del 1985	"	74	
6. La confraternita femminile	"	76	
Conclusione	"	84	
Appendice			
Itinerario formativo della Congregazione (1994-1997)	"	87	
Carisma e spiritualità	"	88	
Le radici e le manifestazioni della spiritualità	"	89	
Una spiritualità operosa.....	"	94	
L'offerta a Cristo	"	96	
In dialogo con la storia	"	97	107
Note	"	99	
Indice	"	106	

